Comune di Acicatena

PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO

Regolamento dei Servizi Cimiteriali e di Polizia Mortuaria

Del Comune di Acicatena

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.24 del 19/04/2005

Corretto con gli emendamenti discussi e approvati con

Delibera di C.C n. 14 del 18/03/2005

I Tecnici incaricati:

(dott. Ing.Alfio Grassi)

(dott. Arch. Francesco Novelli)

(geom. Alfredo Massimino)

Visto: Il Sindaco
(Ascenzio Maesano)

REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA CIMITERIALI DEL COMUNE DI ACICATENA

SOMMARIO

– pag. 1

Capo I – PREMESSA – pag. 3

Capo II - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI – pag. 4

-Sez. I - Disposizioni generali – pag. 4
-Sez. II – Denuncia delle cause di morte ed accertamento dei decessi - pag. 5
-Sez. III - Accesso delle salme o dei resti mortali al cimitero - pag. 6
-Sez. IV - Tenuta dei registri - pag. 9
-Sez. V - Camera mortuaria, sala autoptica, ossario comune, depositi di osservazione e obitori - pag. 10
- Sez. VI -Trasporto di salme - pag. 11
- Sez. VII - Disposizioni comuni ad esumazioni ed estumulazioni - pag. 13
- Sez. VIII - Sostanze e materiali rinvenuti in occasione di operazioni cimiteriali, Forno inceneritore - pag. 14

Capo III -DISCIPLINA DELL'ACCESSO DEI VISITATORI AGLI IMPIANTI CIMITERIALI - pag. 15

Capo IV -PREVISIONI TECNICHE E PIANI CIMITERIALI - pag. 18

Capo V -CONCESSIONI CIMITERIALI IN FAVORE DI PRIVATI - GESTIONE DEL SEPOLCRO E DISCIPLINA DELLE SUCCESSIONI - pag. 20

-Sez. I - Disposizioni generali - pag. 20
-Sez. II - Sepolture familiari - pag. 20
-Sez. III - Sepolture individuali - pag. 25
-Sez. IV - Criteri di assegnazione - pag. 25
-Sez. V - Cessazione delle concessioni - pag. 27

CapoVI -PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE E PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE - pag. 30

-Sez. I - Presentazione dell'istanza di costruzione della sepoltura - pag. 30
-Sez. II - Istruzione della richiesta - pag. 31
-Sez. III - Fase preliminare ai lavori di costruzione della sepoltura - pag. 32
-Sez. IV - Costruzione della sepoltura - pag. 34
-Sez. V - Manutenzione delle sepolture - pag. 35
-Sez. VI - Vigilanza e sanzioni per eventuali abusi edilizi riscontrati all'interno dei cimiteri Comunali - pag. 36
-Sez. VII - Disposizioni relative all'esecuzione dei lavori - pag. 37

Capo VII - TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI - pag. 39

Capo VIII - INUMAZIONI ED ESUMAZIONI - pag. 43

Capo IX - CREMAZIONE - pag. 46

Capo X - PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - pag. 49

Capo XI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE - pag. 53

Allegato: Piano Cimiteriale Comunale

CAPO I – PREMESSA

- Art. 1 –

1. Il presente regolamento sui servizi cimiteriali del Comune di Acicatena è compilato in conformità al disposto dall'art. 344 Testo Unico delle leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265 2. Il servizio di Polizia Mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune.
Le attribuzioni relative sono esercitate dal Sindaco, ferme restando, ove stabilite, le competenze del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Sanità, del Coordinatore Sanitario, dell'A.U.S.L. competente e dell'Autorità Giudiziaria.
3. Chiunque rinvenga parti del cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare il Sindaco, che a sua volta ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Unità Sanitaria Locale, la quale provvederà all'esame di quanto rinvenuto ad opera del medico necroscopo, segnalando i risultati all'Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

- Art. 2 -

1. Il Cimitero Comunale è un bene appartenente al demanio comunale specifico; esso è pertanto soggetto al regime giuridico del demanio pubblico ai sensi degli art. 822, 823, 824 e 844 del Codice Civile.
2. La concessione da parte del Comune di aree, porzioni di edificio o strutture esistenti nei cimiteri pubblici configura una concessione amministrativa di beni soggetti al regime demaniale. Indipendentemente dall'eventuale irrevocabilità o perpetuità del diritto al sepolcro, tali beni non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle disposizioni che li riguardano, tra cui quelle del presente regolamento, il quale si applica a tutti gli impianti cimiteriali comunali.
3. Il Cimitero Comunale costituisce altresì opera igienica di interresse locale ai sensi della normativa vigente.

- Art. 3 -

1. Le controversie inerenti ad atti o provvedimenti comunque relativi al rapporto di concessione cimiteriale, che non attengono all'aspetto patrimoniale del rapporto medesimo, rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ex art. 5, 1° comma L. 06.12.1971, n. 1034.

- Art. 4 -

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria) del D.P.R. 15/07/2003 n° 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31/07/2003 n° 179" e del R.D. 27.07.1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie) come modificato per effetto della Legge 12.07.1961, n. 603 e della legge 24.11.1981, n. 689.
2. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel R.D.L. 09.12.1926, n. 2389 convertito dalla L. 15.03.1928, n. 833, concernente la Polizia Mortuaria in caso di eventi tellurici o disastri di altra natura, resta ferma l'applicabilità del regolamento approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 15.12.1927 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27.02.1928.
3 Negli articoli seguenti ogni riferimento al D.P.R. 10/09/1990 n° 285 sarà indicato quale "Regolamento di Polizia Mortuaria"

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Sez. 1 – Disposizioni generali

- Art. 5 -

1. La trattazione di tutte le problematiche cimiteriali dipende dal Settore Tecnico Manutentivo (salva diversa attribuzione da effettuarsi nei modi previsti dal Regolamento di dotazione organica dell'Ente) diretto da un dirigente o da un funzionario tecnico con funzioni dirigenziali responsabile designato con ordine di servizio del Direttore Generale e/o Segretario Generale.
2. L'assegnazione del personale al Settore di cui al comma 1 sarà stabilita con ordine di servizio del Direttore Generale e/o Segretario Generale secondo quanto previsto dal suddetto Regolamento e dal Regolamento di dotazione organica.
3. Il Settore di cui al comma 1 per ciò che attiene i servizi cimiteriali includerà un Servizio Amministrativo ed un Servizio Tecnico.
4. Il Servizio Amministrativo curerà le procedure di concessione di aree o manufatti cimiteriali, nonché le procedure relative ai mutamenti di titolarità delle sepolture o di revoca o decadenza delle concessioni medesime, nonché le procedure di seppellimento delle salme.
Detto Servizio avrà cura di istruire le singole pratiche predisponendo il contenuto dei provvedimenti da sottoporre alla firma degli Amministratori e del Responsabile del Servizio e del Settore a termini del presente regolamento.
5. Il Servizio Tecnico, coordinato da un istruttore o da un funzionario tecnico, avrà competenze relative alla predisposizione ed all'aggiornamento dei piani Cimiteriali e delle relative planimetrie, l'istruttoria delle Opere Pubbliche cimiteriali nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti afferenti il cimitero; curerà l'autorizzazione per la realizzazione, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture, previa istruttoria della relativa pratica ed acquisizione dei pareri richiesti dal Capo VI del presente regolamento, salvo diversa competenza indicata nel presente regolamento.
Curerà l'istruttoria di pratiche cimiteriali che investono comunque profili tecnici su richiesta del Responsabile del Settore a norma del presente regolamento.
6. La dotazione organica sarà conforme alle previsioni della Pianta Organica dell'Ente.

- Art. 6 -

1. Il Servizio Amministrativo del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo è competente al rilascio delle autorizzazioni alla tumulazione, estumulazione , inumazione, esumazione e cremazione di salme nei Cimiteri esistenti nel territorio comunale, nonché quelle relative al Servizio Trasporti Funebri.
2. Detto Servizio avrà il compito di vigilare, unitamente agli Organi a ciò preposti, sulla corretta gestione e fruizione delle sepolture da parte degli aventi diritto in conformità al contratto di concessione e alle norme del presente regolamento.
3. Allorché il Dirigente del Settore venga a conoscenza di circostanze che a suo giudizio possano integrare ipotesi di revoca o decadenza delle concessioni, adotterà i provvedimenti previsti dal presente regolamento.

- Art. 7 -

1. L'Ufficiale di Stato Civile si raccorderà periodicamente con i medici delegati al servizio di Polizia Mortuaria dal Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. competente, per l'espletamento delle operazioni cimiteriali dell'attività necroscopica.

- Art. 8 -

1. Per le salme di soggetti per i quali si è proceduto al prelievo degli organi a solo scopo di trapianto non è previsto il pagamento dei diritti inerenti le operazioni di tumulazione, inumazione o cremazione.

- Art. 9 -

1. Alle procedure tecnico – amministrative previste e disciplinate dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 30.04.1991, n. 10 (Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto d'accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il responsabile del procedimento esercita le facoltà previste dalla L.R. 30.04.1991, n. 10: lo stesso potrà delegare a personale subalterno l'istruttoria di singole pratiche o di parti di esse, conservando le funzioni di coordinamento e con facoltà di avocazione o di diversa distribuzione delle pratiche.
3. Il soggetto affidatario dell'istruttoria ha l'obbligo:

- di tenere costantemente informato il responsabile del procedimento dell'andamento delle pratiche assegnategli ;
- di procedere alla regolare tenuta ed istruzione delle stesse;
- di segnalare, per iscritto eventuali presunte anomalie o violazioni normative riscontrate durante le istruttorie affidate;
- di proporre eventuali atti o provvedimenti da adottare nelle singole fattispecie.

4. Il responsabile del procedimento ha a sua volta l'obbligo di evidenziare con tempestività, per iscritto, al Responsabile del Servizio o del Settore, eventuali presunte anomalie o violazioni normative riscontrate, proponendo eventuali provvedimenti da adottare e predisponendo, se del caso, il contenuto dei provvedimenti medesimi.

In particolare dovrà controllare la regolare osservanza delle modalità operative e dei termini previsti dal presente regolamento, procedendo alla predisposizione degli atti conseguenti.

- Art. 10 -

1. Il Direttore del Cimitero Comunale dipende funzionalmente dal Dirigente del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo.
2. I provvedimenti emessi dal Direttore del Cimitero sono reclamabili, da parte di chiunque vanti un interesse qualificato, al Dirigente del Settore suddetto, entro gg. 30 dalla loro adozione o piena conoscenza da parte degli interessati.

Sez. II Denuncia delle cause di morte ed accertamento dei decessi

- Art. 11 –

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il comune deve darne informazione immediatamente all'Azienda sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunte causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposite scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Azienda sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'Azienda sanitaria locale di residenza. Nel caso di comuni comprendenti più Aziende sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del secondo periodo del comma 8 dell'art. 1 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

- **Art. 12 –**

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma n. 5 dell'art. 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

- **Art. 13 –**

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione alla Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

- **Art. 14 –**

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda sanitaria locale competente.
2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Coordinatore Sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.
5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore.

- **Art. 15 –**

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda sanitaria locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Azienda sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Sez. III – Accesso delle salme o dei resti mortali al cimitero

- Art. 16 -

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) i cadaveri delle persone morte fuori dal comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria, con le modalità ivi previste;
e) i resti mortali delle persone sopra elencate;
f) le parti anatomiche delle persone sopra elencate.

- Art. 17 -

1. Salvo il nulla osta di cui all'art. 9 del Regolamento di Polizia Mortuaria, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di Stato Civile e di Polizia Mortuaria.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere e di ossa umane.
3. Per i prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento aventi l'età presunta di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto le 28 settimane di età intrauterina e che dall'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento vengano rilasciati dalle AA.SS.LL..
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla A.S.L. accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

- Art. 18 -

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere né essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo ne accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusa, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, e il cadavere presenti segni di iniziata decomposizione o quando altre ragioni sociali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
4. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
5. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Coordinatore Sanitario della A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

- Art. 19 -

1. Le operazioni di seppellimento cominciano alle ore 8,00 e terminano alle ore 17,00 nei soli feriali. Eventuali ampliamenti di tale fascia oraria potranno essere disposti dalla Direzione del Cimitero o, in casi di assoluta urgenza, dal Sindaco.
2. All'ingresso del cimitero sarà apposto, in luogo visibile, un apposito cartello contenente i suddetti orari nonché l'orario di apertura e chiusura al pubblico del Cimitero stesso.

- Art. 20 -

1. Il seppellimento delle salme ha luogo secondo l'ordine di arrivo al Cimitero. I cadaveri, sopraggiunti dopo l'orario previsto per il servizio di seppellimento vengono depositati nella camera mortuaria per essere seppelliti il giorno seguente.

In ogni caso il seppellimento dovrà avvenire alla presenza degli aventi diritto.

- Art. 21 -

1. Pervenuta la salma al Cimitero, l'accompagnatore deve presentare al personale ivi addetto tutti i documenti forniti dall'Ufficiale Necroforo e cioè:

a) l'autorizzazione di cui all'art. 6 del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10.09.1990, n. 285) richiesta per la sepoltura nel Cimitero, rilasciata, a norma dell'art. 141 del R.D. 09/07/1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale di Stato Civile;

b) la bolletta del pagamento eseguito per il seppellimento.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere ed ossa umane, previo espletamento di quanto previsto all'art. 15 del presente Regolamento.

- Art. 22 -

1. Il personale addetto al Cimitero è tenuto a verificare se i detti documenti siano regolari e se il nome e cognome indicato in ciascun feretro corrisponda esattamente a quello indicato nei medesimi documenti; quindi rilascia all'accompagnatore una dichiarazione di avvenuta ricezione dei cadaveri pervenuti, con l'ora dell'arrivo, che verrà consegnata all'Ufficiale Necroforo.Tale dichiarazione deve essere staccata da un bollettario a matrice, vistato in ogni foglio dal Direttore del Cimitero o da un suo delegato.

- Art. 23 -

1. Nel caso in cui i documenti di cui sopra non risultino regolari, verrà egualmente rilasciata la ricevuta nel modo suddetto, ma i feretri saranno depositati nella camera mortuaria a spese degli interessati per il tempo strettamente indispensabile affinché siano regolarizzati i documenti medesimi.

- Art. 24 -

1. E' assolutamente vietato aprire casse contenenti i cadaveri pervenuti al Cimitero, eccetto il caso in cui lo disponga l'Autorità Giudiziaria, ovvero nei casi e nei modi previsti dal regolamento di Polizia Mortuaria.

- Art. 25 -

1. Al principio di ogni mese deve essere redatto uno statino dimostrante il numero delle casse fornite gratuitamente dal Municipio, ai sensi dell'art.148, durante il mese precedente, con l'indicazione del nome e cognome dei defunti.

- Art. 26 -

1. Nelle chiese annesse al Cimitero possono celebrarsi funerali per conto ed a spese dei privati, previo pagamento dei diritti municipali stabiliti dalla tariffa in vigore.

- Art. 27 -

1. Gli oggetti appartenenti alle Chiese del Cimitero fanno parte dell'inventario generale depositato presso la Direzione, in una voce distinta dalle altre, e vengono dati in consegna al Cappellano, previo verbale.

- Art. 28 -

1.Qualora il seppellimento non possa aver luogo per motivi indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, la salma sarà deposta in camera mortuaria fino al giorno seguente, purchè il cadavere sia chiuso in cassa di zinco saldata a fuoco

2. Perdurando i motivi di cui sopra, il conseguente prolungamento della sosta del feretro nel deposito dovrà essere comunicato all'Ufficiale Sanitario, che prescriverà gli opportuni accorgimenti ed il termine massimo di deposito.

3. Se tale stato di cose dovesse protrarsi oltre il termine stabilito dall'Ufficiale Sanitario, si provvederà, a cura della Direzione del Cimitero, ad inumare, previa informativa al medesimo Ufficiale Sanitario, il feretro di che trattasi nel campo comune.

Sez. IV – Tenuta dei registri

- Art. 29 -

1. Il Direttore del Cimitero cura che siano tenuti ed aggiornati giorno per giorno i seguenti registri in duplice copia:

A) Registro giornaliero cronologico delle salme che accedono al Cimitero;

B) Registro delle salme degli adulti inumati nel campo comune, indicante il nome e cognome del defunto, il giorno, il mese, e l'anno del seppellimento, il numero della sezione e quello della fossa corrispondente al cippo già collocato;

C) Registro delle salme dei minori sino a 10 anni di età inumati nel campo comune, contenente le medesime indicazioni di cui sopra;

D) Registro dei pezzi patologici e anatomici;

E) Registro dei trasferimenti;

F) Registri alfabetico e cronologico delle salme pervenute nel Cimitero, con la indicazione del nome, cognome e della fossa o della sepoltura ove è stato collocato il singolo feretro;

G) Registro in ordine alfabetico dei concessionari delle tombe "a cielo aperto", indicante anche nome e cognome delle salme tumulate nonchè la data di tumulazione ed il loculo in cui è stato collocato il feretro;

H) Registro in ordine alfabetico dei concessionari delle sepolture gentilizie e delle cappelle, e dei successivi titolari delle medesime;

I) Registro in ordine alfabetico dei concessionari delle nicchie murali o loculi, indicante anche il nome e cognome della salma tumulata nonchè la data di tumulazione;

L) Registro delle sepolture gentilizie e delle cappelle, contenente nome e cognome delle salme tumulate, nonché la data di tumulazione ed il loculo in cui è stato collocato il feretro;

M) Registri di scadenza rispettivamente delle concessioni per sepolture gentilizie, cappelle, nicchie murali o loculi;

- Art. 30 -

1. Tutti i registri di cui all'articolo precedente devono essere tenuti della Direzione Cimiteriale, la responsabilità della tenuta dei registri compete al Direttore del Cimitero.

- Art. 31 -

1. Il Direttore del Cimitero Comunale ha l'obbligo di aggiornare e verificare quotidianamente l'elenco di tutte le salme inumate, tumulate o cremate il giorno precedente, nonché delle riunioni di resti e dei trasferimenti effettuati; ciò al fine di effettuare le opportune verifiche anche in ordine all'effettivo pagamento dei diritti dovuti all'Amministrazione.

2. Il Direttore del Cimitero ha altresì l'obbligo di comunicare mensilmente al Capo Settore da cui dipende l'elenco di tutte le salme inumate o tumulate nonché delle riunioni e dei trasferimenti effettuati nel mese precedente, nonché copia delle relative ricevute di versamento dei diritti dovuti all'Amministrazione.

- Art. 32 –

1. I registri indicati negli articoli precedenti debbono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di controllo.

2. L'Amministrazione Comunale potrà in ogni tempo disporre controlli senza alcun preavviso sulla corretta tenuta dei registri e delle pratiche cimiteriali.

3. In tutti i casi si dovrà disporre, a cura del Dirigente del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo, almeno una verifica annuale sui registri tenuti dalla Direzione Cimiteriale.

4. Un esemplare dei registri deve essere consegnato al termine di ogni anno presso l'Archivio Comunale, rimanendo l'altro presso la Direzione del Cimitero.

5. La Direzione Cimiteriale e gli uffici che svolgono funzioni afferenti la materia cimiteriale possono avvalersi di strumenti informatici per la rapida catalogazione e per l'aggiornamento o la consultazione dei dati, fatto comunque salvo l'obbligo della regolare tenuta dei registri cartacei prescritti dal presente regolamento; questi potranno essere ottenuti anche attraverso la stampa dei dati informatici su supporto cartaceo vidimato dal Direttore del Cimitero, ma dovranno essere numerati progressivamente con le usuali procedure già vigenti per gli atti di contabilità.
Copia del supporto magnetico unitamente alla copia cartacea firmata e vidimata verrà consegnato ogni fine anno dell'Archivio Comunale con l'indicazione del tracciato dei records.

Sez. V – Camera mortuaria, sala autoptica, ossario comune, depositi di osservazione e obitori.

- Art. 33 -
1. Il cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Essa deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.
3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12 del Regolamento di Polizia Mortuaria, funziona come tale la camera mortuaria.

- Art. 34 -
1. La camera mortuaria deve essere illuminata, ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso l'esterno.
2. Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile.

- Art. 35 -
1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'articolo precedente e il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere inoltre disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.
2. Nella sala, munita di idonea illuminazione, vi deve essere un tavolo anatomico, in grès o in ceramica o in marmo di ardesia o in pietra artificiale ben levigata o in metallo; esso deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

- Art. 36 –
1. Il cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere esclusivamente le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e che si trovino nelle condizioni di completa mineralizzazione, non richieste dai familiari per altra destinazione nei cimiteri. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

- Art. 37 -
1. Il Comune deve disporre di un locale adibito a deposito di osservazione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
b) morte in qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza delle salme anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
Ove non esiste si usufruirà della camera mortuaria.

- Art. 38 -

1. Il Comune deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico - conservativo;

- Art. 39 -

1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere ubicati nell'ambito del cimitero o presso l'ospedale del comprensorio od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

2. Il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.

- Art. 40 -

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte dall'Azienda sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Sez. VI – Trasporto di salme

- Art. 41 -

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

- Art. 42 –

1. Per il trasporto delle salme per le famiglie in stato di bisogno, il Sindaco può autorizzare il trasporto della salma a carico del Comune.

2. Il trasporto delle salme è esercitato da ditte private in regola con le leggi in materia.

1. L'Azienda Sanitaria competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme secondo quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

I mesi utilizzati per tale servizio devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 20 e 21 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

- Art. 43 –

Il trasporto dei cadaveri prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II del Regolamento di Polizia Mortuaria deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

- Art. 44 –

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti nonchè il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

- Art. 45 -

1. Il trasporto di salme in un cimitero di un altro comune o nell'ambito del comune, ma in un luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati, indirizzata al Direttore del Cimitero, alla quale dovranno essere allegati il certificato di morte ed il Nulla Osta della A.S.L. che restano uniti all'atto di autorizzazione.

2. Delle autorizzazioni di cui al comma 1 è dato avviso al Sindaco del Comune presso il quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.

3. Le salme provenienti da altro comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al Cimitero, ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro in rapporto alla sepoltura cui è destinato.

4. Per i morti di malattia infettiva - diffusa l'autorizzazione è data dal Sindaco, osservate le norme dell'art. 23 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

5. Il trasporto di cadavere da comune a comune, per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito, è autorizzato con un unico provvedimento dal Sindaco del comune ove è avvenuto il decesso.

- Art. 46 -

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato è disciplinato dall'art. 27 del Regolamento di Polizia Mortuaria, se trattasi di paesi aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10.02.1937 approvata dall'Italia con R.D. 01.07.1937, n. 1369; ovvero dagli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento se trattasi di Stati non aderenti alla suddetta convenzione.

2. In entrambi i casi di cui al comma 1 per i morti di malattia infettiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

- Art. 47 -

1. In ogni trasporto, sia da comune a comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere composti secondo le prescrizioni di cui all'art. 30 del Regolamento di Polizia Mortuaria e del Capo VII del presente regolamento.

2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in località raggiungibili dopo 24 ore dal decesso, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma deve essere praticato il trattamento igienico di cui all'art. 32 del Regolamento di Polizia Mortuaria, salvo il caso di imbalsamazione.

- Art. 48 -

1. La salma deve essere consegnata alle persone responsabili del trasporto da comune a comune, unitamente ai documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, nonché al verbale di riconoscimento e di consegna, da compilarsi in duplice copia di cui una da consegnare al comune di destinazione e l'altra da restituire con l'attestazione dell'avvenuto compimento delle operazioni.

2. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato a richiesta, può essere effettuato sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre, al fine di evitare il trasferimento da carro a carro sulla pubblica via.

In tal caso è dovuto il diritto fisso come da tariffa in vigore.

- Art. 49 -

1. Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Sindaco e dalle autorità di cui agli artt. 27,28 e 29 del Regolamento di Polizia Mortuaria se il trasporto è per o da Stato estero.

2. Il trasporto di cui al comma 1 non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

3. Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660 saldata a fuoco e recante il nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Sez. VII – Disposizioni comuni ad esumazioni ed estumulazioni

- Art. 50 -

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, intese queste ultime come quelle effettuate alla scadenza di essa, sono eseguite gratuitamente; le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento del canone stabilito secondo le tariffe vigenti.
Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica la Legge 23.12.1965, n. 270 e successive modificazioni.
2. Tanto nelle esumazioni quanto nelle estumulazioni è vietato sottrarre parti di salma, di indumenti e di oggetti ad eccezione dei prelievi autorizzati dall'Autorità Giudiziaria e salvo quanto disposto dall'articolo seguente.

- Art. 51 -

1. I familiari, quando ritengono che la salma da esumare o estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso alla Direzione del Cimitero prima dell'esumazione o estumulazione , intervenendo ove possibile, all'operazione medesima.
2. In ogni caso gli oggetti di valore ed i ricordi personali, che fossero rinvenuti durante le operazioni di esumazione, devono essere depositati presso la Direzione del Cimitero, dalla quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione; se non richiesti, detti oggetti seguono i resti se questi vengono conservati in ossario individuale privato; ovvero sono depositati presso la Direzione del Cimitero se i resti sono destinati all'ossario comune.
3. Per il personale incaricato di effettuare operazioni cimiteriali su salme e resti mortali, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato; detto personale dovrà in ogni caso depositare tale oggetto presso la Direzione del Cimitero.

- Art. 52 -

1. La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, viene portata a conoscenza degli interessati, attraverso la collocazione, almeno tre mesi prima della scadenza medesima, di apposite paline, sui campi e nei gruppi di loculi e cellette.
2. All'ingresso del Cimitero è affisso ogni anno, in occasione della ricorrenza dei defunti, l'elenco dei campi e dei gruppi di loculi e cellette in scadenza nell'anno successivo, ed ivi mantenuto per almeno sei mesi.
3. Venendo a scadere le sepolture ordinarie private a tempo determinato, i materiali e le opere passano nella disponibilità del Comune e potranno essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero stesso o nel miglioramento di tombe abbandonate.
4. I concessionari possono essere autorizzati al reimpiego dei materiali in caso di cambiamento della sepoltura, ovvero per sepolture di parenti o affini entro il 4° grado, purchè site nello stesso cimitero e purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Le opere di pregio artistico o storico, potranno essere conservate a cura del Comune all'interno del Cimitero.
6. Eventuali oggetti strettamente personali dovranno essere, a richiesta, consegnati alle famiglie del defunto, previa registrazione presso la Direzione del Cimitero.

Sez. VIII – Sostanze e materiali rinvenuti in occasione di operazioni cimiteriali. Forno Inceneritore.

- Art. 53 -

1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero, ed avuti in concessione.
In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassette di zinco prescritte dall'art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/90).
2. I resti lignei, gli oggetti e gli elementi metallici del feretro, nonché gli avanzi di indumenti, essendo equiparati a rifiuti speciali, devono essere avviati per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto d'incenerimento, ovvero, in mancanza, reinterrati all'interno del recinto cimiteriale in apposito appartato luogo o, solo eccezionalmente, in adeguata discarica, ai sensi del D.P.R. 10.09.82 n. 915.
3. I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.

- Art 54 -

1. La conduzione e gestione del forno inceneritore è curata dall'Amministrazione Comunale, che potrà avvalersi, per l'installazione e la manutenzione dell'impianto, di imprese specializzate.
2. Le relative operazioni sono eseguite da personale dipendente specializzato munito delle abilitazioni prescritte dalla legge.

CAPO III - DISCIPLINA DELL'ACCESSO DEGLI UTENTI AGLI IMPIANTI CIMITERIALI.

- Art. 55 -

1. Il cimitero comunale è aperto al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

In concomitanza con l'ora legale il cimitero è aperto al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00. Il mercoledì pomeriggio chiuso, la domenica ed i festivi dalle ore 7,00 alle ore 13,00.

Il Sindaco, di concerto con il Dirigente del Settore da cui dipendono i Servizi Cimiteriali, potrà disporre modifiche, ove possibile, di detta fascia oraria.

Una tabella posta all'ingresso del cimitero informerà i visitatori sugli orari di apertura.

L'apertura e la chiusura dei cancelli potrà essere ritardata temporaneamente e previa comunicazione al Dirigente del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo, all'Assessore competente ed al Sindaco, su disposizione del Direttore, per motivi di ordine generale relativi alla gestione del cimitero.

2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Direttore del Cimitero e non può avere carattere di continuità.

3. L'orario dei servizi interni è stabilito dal Direttore del Cimitero.

4. I trasporti funebri dei cadaveri diretti nel Cimitero Comunale, nell'ambito del territorio comunale si effettuano nel rispetto dei seguenti orari:

a) **tutti i giorni della settimana antimeridiani dalle 8,00 alle ore 12,30, pomeridiano dalle ore 15,30 alle ore 16,30;**
b) **in concomitanza con l'ora legale antimeridiano dalle 8,00 alle ore 12,30, pomeridiano dalle ore 16,30 alle ore 17,30;**
c) i trasporti funebri di salme dirette al Cimitero Comunale **non si effettuano nei giorni di mercoledì pomeriggio** per la chiusura del Cimitero;
d) i trasporti funebri dei cadaveri diretti nel Cimitero Comunale si effettuano di norma nei giorni feriali.
   Eccezionalmente la Direzione potrà organizzare trasporti festivi per specifiche esigenze di culto, **esclusivamente in orario antimeridiano,** come previsto ai precedenti punti A) e B);
e) Ove ricorrano due giorni festivi consecutivi, i trasporti vengono effettuati, di norma nelle ore antimeridiane del secondo giorno festivo.

Gli stessi orari valgono per i trasporti intercomunali della Provincia di Catania.

5. E' fatto divieto di accogliere i feretri destinati alla sepoltura nel Cimitero Comunale di Aci Catena, che non si trovino nelle condizioni previste nel citato art. 50 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.

E' fatto obbligo al personale dei servizi cimiteriali di informasi sulla provenienza dei feretri e sulla loro destinazione all'interno del Cimitero Comunale.

Ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, è fatto obbligo al suddetto personale dei servizi cimiteriali, per ogni cadavere ricevuto, di ritirare e conservare l'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero Comunale ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.

6. Nella seconda metà del mese di ottobre per tre giorni il cimitero resterà chiuso al pubblico per provvedere alla pulizia straordinaria, nell'imminenza della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti.

- Art. 56 -

1. Non è consentito accedere e circolare all'interno del Cimitero Comunale in altro modo che a piedi.

2. Il Direttore del Cimitero ha la facoltà di derogare a quanto previsto al comma 1, concedendo l'accesso al cimitero con mezzi privati:
a) per coloro affetti da grave deficienza fisica permanente;
b) per coloro che abbiano compiuto gli 80 anni di età da comprovarsi con un documento di identità rilasciato da una pubblica amministrazione.
A tal fine il Direttore, per i casi di cui al punto a), rilascerà a chi ne farà richiesta un permesso munito di fotografia di validità annuale, previa acquisizione della certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante le ridotte o inesistenti capacità motorie di carattere permanente.
3. Per i visitatori affetti da temporanea incapacità motoria, l'accesso con i mezzi privati sarà autorizzato dal personale di vigilanza all'ingresso del cimitero compatibilmente con il traffico esistente al momento all'interno del cimitero medesimo e previa esibizione, da parte dell'interessato, di una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante l'impedimento alla normale deambulazione, nei casi in cui detto impedimento non sia palese.
4. Tutti i permessi relativi all'ingresso di automezzi privati all'interno dei Cimiteri Comunali sono sospesi nei giorni festivi e nei giorni 01 e 02 del mese di novembre, nonché su disposizione del Direttore in qualsiasi altro giorno per motivi di ordine pubblico ovvero per ragioni inerenti alla gestione dell'impianto cimiteriale.
5. Coloro che a qualunque titolo siano ammessi ad entrare nel cimitero con mezzi propri, dovranno scrupolosamente attenersi al rispetto della segnaletica che regola la viabilità interna, pena l'espulsione dal recinto cimiteriale e fatta salva per gli agenti di Polizia Municipale la facoltà di elevare contravvenzioni.

- Art. 57 -

1. E' vietato l'ingresso al cimitero a coloro che trovansi in stato di ebbrezza, di esalamento e a coloro che non siano decentemente abbigliati.
2. E' vietata altresì l'introduzione di animali anche se condotti al guinzaglio e muniti di museruola.
3. E' vietato l'ingresso a chiunque quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico, di Polizia Mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto temporaneo.
4. E' vietato l'ingresso ai minori di anni 12 non accompagnati da un adulto responsabile della condotta del minore.
5. E' vietato, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, l'accesso alle persone in massa, se non a seguito di funerali o di cerimonie religiose o civili.
6. Nei casi di cui ai comma precedenti, il personale in servizio presso il cimitero inviterà i contravventori ad uscire dal medesimo, avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio degli agenti di Polizia Municipale.

- Art. 58 -

1. Coloro che a qualunque titolo entrano nel cimitero devono osservare un contegno decoroso e rispettoso del luogo, non commettere atti contrari alla pubblica decenza e non arrecare disturbo alla quiete, non camminare fuori dai viali e dai sentieri a ciò destinati, non sedersi o sdraiarsi sull'erba o sulle sepolture e sui monumenti, non deturpare o imbrattare le sepolture o gli arredi funebri e non arrecare pregiudizio a qualsiasi oggetto all'interno del cimitero sia di proprietà pubblica che privata.
2. Coloro che contravvengono alle prescrizioni di cui al comma 1°, una volta individuati dal personale del servizio e identificati dagli agenti di Polizia Municipale, saranno passibili di denuncia all'autorità giudiziaria qualora nel comportamento riscontrato si ravvisino estremi di reato, fatta salva comunque per l'Amministrazione o per i soggetti danneggiati la facoltà di rivalersi dei danni subiti.

- Art. 59 -

1. E' assolutamente vietato mendicare, elemosinare o questuare in qualunque modo all'interno e nelle immediate adiacenze dei cimiteri.
2. Nessun oggetto può essere asportato dai cimiteri senza l'autorizzazione del Direttore.

Amministrazione Comunale non è responsabile verso le famiglie dei defunti, nè verso altri, dei
i e delle sottrazioni che possano aver luogo all'interno del Cimitero.
' vietato effettuare riprese cine-fotografiche all'interno e lungo il perimetro esterno del cimitero.
entuali deroghe devono essere di volta in volta autorizzate, con dichiarazione scritta , dal Sindaco.
E' rigorosamente vietato a tutto il personale in servizio presso il cimitero di accettare donativi,
ance ed elargizioni di qualsiasi natura ed entità. E' altresì vietato al medesimo personale di assumere
ommissioni e di prendere parte al commercio di oggetti funebri, fiori e simili, ovvero di occuparsi
della collocazione o sistemazione di foto nelle sepolture private e di ingerirsi per fini estranei a quelli
d'istituto, anche se non a scopo di lucro, in affari riguardanti il cimitero.

- Art. 60 -

1. Un estratto delle disposizioni del presente capo sarà collocato a cura del Direttore, in maniera ben visibile, all'ingresso del cimitero e presso gli uffici della Direzione.

CAPO IV – PREVISIONI TECNICHE E PIANI CIMITERIALI

- Art. 61 -

1. Ogni cimitero insistente nel territorio del Comune deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 estesa anche nelle zone circostanti e che dovrà prevedere la fascia di rispetto cimiteriale di mt. 100.

2. Le planimetrie di cui al comma 1 devono essere aggiornate ogni cinque anni ovvero quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o ancora quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche od ampliamenti.

- Art. 62 -

1. I progetti di ampliamento del cimitero esistente e quelli relativi alla costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e idrografica; detti progetti devono essere deliberati dal Consiglio Comunale.

2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie vigenti.

3. Eventuali progetti e/o piani di modifiche e/o aggiornamenti da apportare all'interno dell'area cimiteriale, già definita ed acquisita con le procedure di cui al comma 1 e 2 o con norme precedenti, riguardanti diversa disposizione ed organizzazione della viabilità interna e delle aree a verde, dei servizi a rete, delle aree per edifici dei servizi cimiteriali, delle aree per le sepolture pubbliche e private, etc., resisi necessari per soddisfare norme di legge e/o nuove esigenze tecniche e sociali e che non comprendono sostanziali modifiche della cubatura degli edifici esistenti e/o da realizzare già previsti ed approvati nonché della capienza complessiva delle salme ospitanti il cimitero, sono di competenza della Giunta Municipale, previa acquisizione dei pareri e/o autorizzazioni di legge.

- Art. 63 -

1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione dei cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali è stata programmata la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura .

2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e dei viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste, quali il deposito di osservazione, la camera mortuaria, la sala autoptica, le cappelle, il forno crematorio, il forno inceneritore, i servizi igienici destinati ai pubblico e agli operatori cimiteriali, l'alloggio del custode, gli impianti tecnici, nonché le aree da adibire all'eventuale reinterro dei materiali rinvenuti in occasione di operazioni cimiteriali ai sensi del Capo II del presente regolamento.

3. Gli elaborati grafici devono rappresentare, in scala adeguata, sia le variazioni del complesso, sia gli edifici destinati ai servizi generali, sia quelli destinati agli impianti tecnici. Devono inoltre rappresentare la rete viaria, i servizi a rete (idrica, fognaria, elettrica etc.) le aree a verde e le aree previste per la sepoltura distinte per diversa tipologia edilizia.

- Art. 64 -

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private devono essere necessariamente previste nei piani regolatori cimiteriali, in assenza dei quali non potrà procedersi alla concessione di aree per sepolture private.

2. I piani di cui al comma 1° possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti culti diversi da quello cattolico.

3. Alle comunità straniere che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco un'area adeguata nel cimitero.

- Art. 65 -

1. I piani cimiteriali dovranno prevedere le norme di attuazione che regolano i seguenti aspetti:

- l'individuazione delle tipologie e delle dimensioni dei lotti alla costruzione di sepolture private nonché l'area dei lotti utilizzabili per le stesse costruzioni;
- l'altezza di tutti i manufatti sia delle parti in cripta che in elevazione;
- i materiali da adottare ed eventualmente le modalità le tecniche costruttive consentite;
- la tipologia dei lavori consentiti e le relative procedure tecnico - amministrative;
- gli eventuali arredi delle parti fuori terra consentiti nelle sepolture private;
- la visibilità interna ed i sottoservizi a rete;
- le aree destinate ai servizi cimiteriali nonché l'indicazione della superficie coperta e dell'altezza massima ammissibili per i manufatti ospitanti tali servizi;
- l'impianto vegetale previsto per le aree destinate a verde.

- Art. 66 -

1. I cimiteri devono essere provvisti di acqua potabile e dotati di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale ivi addetto, in proporzione all'estensione dell'area cimiteriale.
2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provvisto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio.
Detti accorgimenti dovranno essere realizzati in modo da non provocare una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato ai campi d'inumazione, onde evitare di recare nocumento alla naturale mineralizzazione delle salme, ostacolandone il relativo processo.

- Art. 67 -

1. I cimiteri devono essere delimitati lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a mt. 2.50 dal piano esterno di campagna.

- Art. 68 -

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la fascia di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.
2. E' vietato costruire entro la fascia di rispetto nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
3. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di mt. 2.50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso; inoltre deve essere asciutto e dotato di giusto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione delle salme.
4. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena (o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare) almeno a distanza di metri 0.50 dal fondo della fossa per inumazione.

- Art. 69 -

1. La superficie dei lotti di terreno destinata ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolarsi sulla base dei dati statici, delle inumazioni eseguite nell'ultimo decennio.
Detta superficie deve avere dimensioni adeguate per poter accogliere le salme per l'ordinario periodo di rotazione.
Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, ai sensi dell'art. 82 comma 2 e 3 Regolamento Polizia Mortuaria, l'area viene calcolata proporzionalmente.
2. Alle aree di al comma 1 dovranno essere aggiunte quelle da destinarsi alla reinumazione di salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ordinarie o da estumulazioni, nonché quelle provenienti in forza di eventi straordinari nella misura di 1/10 di quelle previste al comma precedente.

CAPO V – CONCESSIONI CIMITERIALI IN FAVORE DI PRIVATI. GESTIONE DEL SEPOLCRO E DISCIPLINA DELLE SUCCESSIONI

Sez. I – Disposizioni generali

- Art. 70 –

1. Il Comune può concedere a privati e ad Enti l'uso di manufatti ed aree cimiteriali per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Il Comune può altresì concedere aree per impiantare campi d'inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Le concessioni cimiteriali di cui ai commi precedenti sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo da chiedersi prima della scadenza del termine, ad istanza dell'avente diritto secondo le modalità di cui all'art. 70.
4. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate in data anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803 possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

- Art. 71 –

1. Tutte le concessioni, comprese quelle perpetue rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, si estinguono in caso di soppressione del cimitero.
In quest'ultimo caso gli Enti o le persone fisiche concessionarie di posti per sepolture private hanno soltanto diritto ad ottenere, a titolo gratuito, nel nuovo cimitero per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione e per la durata massima di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un'area corrispondente in superficie a quella precedentemente concessa ed al trasporto gratuito delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero da effettuarsi a cura del Comune.
2. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nel cimitero soppresso restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
3. In caso di abbandono da parte dei legittimi titolari i materiali di cui sopra sono acquisiti dal Comune.

Sez. II – Sepolture familiari

- Art. 72 –

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è strettamente riservato alla persona del concessionario e ai suoi familiari.
La natura familiare del sepolcro si presume, in assenza di una diversa destinazione d'uso impressa dal concessionario nel contratto di concessione stipulato con il legale rappresentante dell'Amministrazione Comunale.
2. Per familiari del concessionario fondatore si intendono: coniuge non divorziato, ascendenti e discendenti in linea retta, generi e nuore; essi hanno comunque diritto a fruire delle sepolture, salvo quanto disposto al comma 3 dell'art. 73.
3. Si potrà consentire la tumulazione di altri parenti o affini fino al 4° grado e tutti i discendenti in linea retta previa autorizzazione del fondatore del sepolcro o dei successivi concessionari.
4. Alla morte dell'ultimo beneficiario del diritto d'uso del sepolcro, come indicato nel comma precedente, la concessione cimiteriale si trasmetterà in capo agli eredi legittimi di costui, in analogia e secondo le norme che regolano la successione dei parenti, come disciplinata dal titolo II del libro II del Codice Civile.

5. In difetto di parenti idonei alla successione, da reperirsi anche a mezzo ricerche anagrafiche, pubblici proclami o con avvisi opportunamente collocati all'ingresso del cimitero o presso la stessa sepoltura per un periodo minimo di un anno, l'area con tutto ciò che vi insiste sarà riacquistata dal Comune, ma in ogni caso non prima di 20 anni dal decesso dell'ultimo avente diritto noto all'Amministrazione.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, la successione nella titolarità della concessione cimiteriale non ha luogo tra i parenti oltre il 6° grado.

- Art. 73 –

1. Alla morte del concessionario fondatore del sepolcro, i beneficiari del diritto alla fruizione dello stesso, ai sensi dell'articolo precedente, dovranno delegare per l'esercizio del diritto d'uso della sepoltura uno tra essi, notiziandone formalmente il Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo che provvederà ad aggiornare la titolarità della concessione ed a darne comunicazione alla Direzione del Cimitero interessato; in difetto non se ne permetterà l'esercizio.
2. Le prescrizioni di cui al primo comma si applicano altresì ai successori legittimi dell'ultimo avente diritto a fruire della sepoltura in base all'atto di concessione, ai sensi dell'articolo precedente, qualora succedano più soggetti nello stesso grado di parentela.
3. Il concessionario fondatore del sepolcro potrà escludere dal diritto d'uso della sepoltura taluno di coloro che sarebbero beneficiari a norma dell'articolo precedente;
analoga facoltà è riconosciuta al concessionario fondatore nel corso del rapporto concessorio ed avrà effetto dal momento della ricezione dell'apposita domanda motivata da parte del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo, che predisporrà gli atti necessari per la stipula, a spese del richiedente, di un atto integrativo all'originario contratto di concessione.
4. Il concessionario fondatore ha anche facoltà di estendere l'uso della sepoltura ad altri parenti, affini o estranei, tanto all'atto della stipula del contratto quanto nel corso del rapporto concessore: in quest'ultimo caso si procederà come previsto al comma precedente.

- Art. 74 –

1. Può altresì essere consentita su richiesta del fondatore, o dei concessionari all'unanimità, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché le salme di persone che abbiano acquisito particolari meriti o benemerenze nei confronti del fondatore o dei successivi concessionari.
2. Per i fini di cui al comma 1 il fondatore o i successori all'unanimità, dovranno prestare il loro consenso per iscritto, con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, alla tumulazione delle salme di cui al comma precedente, con apposita dichiarazione allegata alla domanda di tumulazione da presentarsi presso il Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo.
3. Nei casi di cui al comma 1, l'istante oltre alla dichiarazione di cui al comma 2, dovrà altresì dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, che la salma non dispone di altra sepoltura nel territorio del Comune ne dei Comuni confinanti ed esternare le motivazioni del ricovero della stessa nel sepolcro di pertinenza.
4. In tutti i casi, le salme dei soggetti non contemplati nell'atto di concessione, ma ammessi alla tumulazione ai sensi del precedente articolo, non possono occupare più di 1/3 dei posti di cui è complessivamente dotata la sepoltura.
5. Nell'ipotesi di tumulazione di salme di cui al comma 1 l'estumulazione sarà consentita secondo le ordinarie prescrizione di cui all'art. 132 del Capo VII.
6. Anche per le concessioni in corso all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 5.

- Art. 75 –

1. Il diritto d'uso delle sepolture si esercita, in ogni caso, sino al completamento della capienza del sepolcro salva la facoltà di procedere ad estumulazione nei casi consentiti dalle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria e dalle disposizioni di cui al Capo VII del presente regolamento.

2. Il fondatore del sepolcro, ossia l'originario concessionario, potrà prevedere nell'atto di concessione l'inamovibilità di alcune o di tutte le salme tumulate nel sepolcro medesimo.
3. E' consentito ai successori dell'originario concessionario, mutare o revocare le previsioni inserite nell'atto di concessione, di cui al comma 2, ma in tal caso la nuova disposizione opererà per le salme tumulate da quel momento, fermo e restando l'irremovibilità di quelle tumulate sotto la vigenza delle disposizioni dettate dall'originario concessionario; per tale modifica sarà comunque necessario un atto integrativo nel contratto a cura del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo a spese dei richiedenti.

- Art. 76 –

1. Il diritto d'uso della sepoltura non può essere in alcun modo ceduto o trasmesso a terzi, nè gratuitamente ne a titolo oneroso, nè per atto tra vivi ne a causa di morte; esso è concesso dall'Amministrazione fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti dei terzi.
2. Il concessionario per i fini di cui al comma 1 sottoscriverà, in seno all'atto di fondazione, una dichiarazione con cui si impegna a tenere indenne il Comune concedente da ogni responsabilità civile per eventuali danni arrecati a terzi e comunque derivanti dall'esercizio di facoltà relative alla costruzione, gestione, amministrazione, manutenzione e fruizione della sepoltura.

- Art. 77 –

1. Le concessioni di sepolture in favore dei privati sono tutte a titolo oneroso.
2. Il Comune può concedere, compatibilmente alla aree disponibili, che dovranno essere previsti nei giorni:

a) aree per la costruzione di sepolture destinate ad un determinato nucleo familiare (cappelle di famiglia);
b) aree per la costruzione di sepolture destinate ad un determinato sodalizio (Associazioni Militari e Civili legalmente riconosciute o Comunità o Confraternite religiose), concedendo ad ognuno di essi un'area edificabile e purché le stesse Associazioni abbiano sede legale nel Comune di Acicatena.
c) aree per costruzione di "tombe a cielo aperto";
d) nicchie murali per la tumulazione di una salma;
e) cellette ossario per la conservazione dei resti di un solo scheletro e cellette per la conservazione di urne cinerarie;
f) aree in cui insidiare campi di inumazione per famiglie e collettività, purché dotati di adeguato ossario;
g) sepolture pervenute al Comune per revoca, annullamento, decadenza o scadenza di precedenti concessioni o a qualunque titolo, ovvero realizzate dall'Amministrazione.

- Art. 78 –

1. Prima della scadenza della concessione, l'avente diritto con apposita istanza può chiedere al Comune il rinnovo per un periodo di pari durata dietro corresponsione del prezzo del terreno secondo le tariffe in vigore all'atto del rinnovo.
2. Alla scadenza della concessione, in mancanza di rinnovo, la sepoltura resterà nella disponibilità del Comune che potrà liberamente disporre anche del manufatto funerario dopo avere provveduto a collocare nell'ossario comune o nei campi d'inumazione rispettivamente i resti o le salme nella stessa contenute.

- Art. 79 –

1. Nell'ambito di uno stesso nucleo familiare, inteso ai sensi dell'art. 72, comma 2 del presente regolamento, in nessun caso potrà essere rilasciata più di una concessione.
2. Non saranno consentite operazioni cimiteriali in sepolture concesse a privati od Enti ogni qualvolta sorga legittimo dubbio sul diritto del richiedente oppure intervenga un'opposizione da parte degli aventi diritto.

In tal caso il richiedente dovrà provare il suo diritto a richiesta dei competenti Uffici dell'Amministrazione Comunale, fermo restando la competenza dell'Autorità Giudiziaria in caso di controversia.
3. La tumulazione nelle sepolture oggetto di concessione, fatta eccezione per il concessionario fondatore, si può eseguire dopo il pagamento di un diritto di immissione nella misura indicata nella tariffa in vigore al momento dell'immissione medesima.

- Art. 80 –

1. Sono di massima vietate le procure speciali o generali in favore di terzi aventi ad oggetto la gestione o l'amministrazione del sepolcro.
2. Nel caso di motivata e documentata necessità l'Amministrazione potrà preventivamente autorizzare il conferimento di procure a terzi.
3. Ai fini di cui al comma 2, il concessionario fondatore, o i suoi successori all'unanimità, dovranno inoltrare un'apposita domanda, con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, con la quale chiedono al Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo di essere autorizzati al conferimento della procura in favore del soggetto designato, specificando e documentando le ragioni della richiesta.
4. La domanda di cui al comma 3, dovrà contenere i dati identificativi del soggetto istante e del soggetto a cui si intende conferire la procura; dovrà inoltre specificare le facoltà che si intendono conferire al procuratore.
5. Il soggetto che beneficerà della procura dovrà allegare alla domanda di cui al comma 3 una dichiarazione, con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, con la quale dichiari sotto la propria responsabilità:
a) di non essere destinatario di altre procure relative a sepolture esistenti nel Cimitero Comunale;
b) che si impegna a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, altre procure relative a sepolture pure ubicate nel Cimitero Comunale;
c) di non avere subito condanne penali passate in giudicato, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza e di non avere procedimenti penali o di prevenzione in corso, per fatti posti in essere nell'ambito dei Cimiteri Comunali del Territorio Nazionale ed afferenti la materia cimiteriale.
6. Il Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo, verificata la completezza dell'istanza ed esaminati i motivi addotti sotto il profilo della serietà e della rilevanza, entro i successivi 60 gg. rilascerà l'autorizzazione al conferimento della procura; in caso negativo emetterà motivato provvedimento di rigetto.
Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere all'interessato ulteriori dati e documenti; in tal caso il termine di cui sopra è sospeso per non più di una volta e riprenderà dal momento in cui perverranno all'Ufficio i dati richiesti.
Copia della procura autorizzata dall'Amministrazione deve essere inviata a cura del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo alla Direzione del Cimitero.
7. La procura si estingue ed è comunque inefficace per il Comune, nei seguenti casi:
a) in caso di mancata autorizzazione preventiva;
b) per la scadenza del termine ivi previsto;
c) per il venir meno dei requisiti del procuratore, di cui al comma 5;
d) per revoca del soggetto che l'ha conferita o per rinuncia del procuratore, opponibili dal momento in cui il Comune ne ha avuto formale conoscenza;
e) per morte, interdizione, inabilitazione del rappresentato o del rappresentatore;
f) per il compimento da parte del procuratore di atti contrari alle prescrizione regolamentari ovvero tali da integrare un uso improprio della sepoltura.

- Art. 81 –

1. I concessionari possono rinunciare in qualsiasi momento al diritto dei sepoltura, in tal caso la rinuncia è irrevocabile.

2. In caso di rinuncia alla concessione prima dell'uso della sepoltura, al concessionario che ne faccia apposita richiesta sarà rimborsato il prezzo del terreno e il deposito di garanzia (sui quali sarà trattenuto il 20%), ma non le restanti somme introitate dal Comune per diritti e competenze relative alla stipula del contratto e al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione della sepoltura, in quanto somme connesse con l'attività procedimentale che l'Amministrazione ha comunque reso in favore del Concessionario.
3. Il rimborso delle somme di cui al 1° comma è subordinato al rilascio del terreno nelle medesime condizioni in cui è stato ricevuto e al preventivo nulla osta del Direttore del Cimitero e del Servizio Tecnico presso il Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo.
4. Il credito di cui al comma 1 vantato dal rinunciante nei confronti dell'Amministrazione Comunale potrà considerarsi certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1282 del codice civile – quindi produttivo di interessi legali – non prima che il Comune, esaurito il procedimento previsto e disciplinato dal presente regolamento, determini con provvedimento del Dirigente Responsabile l'accettazione della rinuncia alla concessione disponendo nel contempo la restituzione delle somme in favore dell'avente diritto; ciò in conformità alle norme in tema di contabilità pubblica.

- Art. 82 –

1. Il diritto d'uso delle sepolture destinate ad un sodalizio, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 77, è riservato alle persone regolarmente iscritte tra gli aderenti al Sodalizio o all'Associazione e fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Gli Enti titolari del diritto d'uso della sepoltura dovranno depositare presso il Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo e presso la Direzione del Cimitero, copia autentica dello Statuto e delle norme che regolano l'uso di dette tombe, unitamente all'elenco dei soci iscritti.
3. I rappresentanti degli Enti suddetti hanno l'obbligo di comunicare immediatamente al superiore Settore, e comunque prima di qualsiasi operazione cimiteriale, le eventuali variazioni introdotte nell'elenco dei propri affiliati per ammissione o cancellazione, come pure i cambiamenti introdotti nello statuto le variazioni delle norme suddette.
4. Non potranno essere tumulate nelle sepolture di cui al comma 1 le salme di coloro dei quali non sia stata certificata la regolare ammissione almeno 6 mesi prima del decesso.

- Art. 83 –

1. Il concessionario di un lotto di terreno, prima dell'abilitazione all'uso della sepoltura, può chiedere, con motivata istanza al Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo, la permuta del lotto con un altro di diversa estensione.
2. L'Amministrazione, valutate le disponibilità esistenti nei cimiteri comunali e tenuto conto delle dimensioni del nucleo familiare del richiedente, in rapporto alle istanze di concessione cimiteriale già pervenute, si determinerà in ordine alla richiesta di cui al comma 1.
3. In caso di accoglimento delle istanze di cui al comma 1, inviterà l'interessato a corrispondere per intero l'importo della nuova concessione, restituendogli nel contempo l'importo pagato per la precedente concessione su cui sarà trattenuto il 20% quale rimborso delle spese sostenute.
Il lotto originario dovrà essere rilasciato nelle medesime condizioni in cui è stato ricevuto, salvo diverso avviso dell'Amministrazione in ordine all'eventuale acquisizione del manufatto.
4. In ogni caso sono a carico del concessionario le spese del nuovo atto di concessione che dovrà essere autorizzato da una delibera di G.M.

Sez.III – Sepolture individuali

- Art. 84 –

1. Le nicchie o loculi, le cellette ossario e le cellette per urne cinerarie di cui alle lettere c), d), e) dell'art. 77 sono rispettivamente concesse per una salma, per i resti e per le ceneri di un solo scheletro.
2. E' consentita tuttavia la collocazione di più cassette e di urne cinerarie in un unico loculo, anche in presenza di feretro, qualora sia necessario, nel corso della concessione, tumulare i resti dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 72.
3. Qualora, nel corso della concessione si renda necessario tumulare la salma di taluno dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 72, potrà procedersi alla riunione dei resti tumulando nello stesso loculo anche i resti riuniti.
4. I tempi necessari per le operazioni di esumazione ed estumulazione delle salme sono quelli indicati nel capo XVII (artt. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89) del Regolamento di Polizia Mortuaria.

- Art. 85 –

1. Le nicchie o loculi possono concedersi, con determinazione dirigenziale, su istanza di parte, previo pagamento dei diritti previsti da apposita tariffa e sempre che il defunto non fosse beneficiario di altra sepoltura nel Cimitero Comunale.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla salma di cui al comma 1 e non può essere ceduto o trasmesso a terzi per qualsiasi titolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 84.
3. La concessione delle nicchie o loculi e delle cellette di cui all'art. 84 ha la durata di 99 anni dalla data della tumulazione della salma; alla scadenza il Comune rientrerà nel possesso delle stesse facendo deporre le salme estumulate ed i resti mortali contenuti nelle cellette rispettivamente nei campi d'inumazione se non mineralizzati, ovvero nell'ossario comune o nel cinerario comune.
4. E' riservato però ai familiari del defunto o del concessionario, così come evidenziato dall'art. 72, comma 2, qualora questi non sia più vivente, la facoltà di rinnovare, prima della scadenza, la concessione di cui al comma 3 di altri 30 anni dietro pagamento del 50% del prezzo di concessione in vigore alla data del rinnovo.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 84, la durata della concessione resterà quella originaria, per cui non saranno dovuti nuovi oneri concessori.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 84, verrà a costituirsi una nuova concessione con tutti gli effetti consequenziali.

- Art. 86 –

1. Se la nicchia o la celletta viene lasciata libera entro 20 anni dalla concessione, per trasferimento della salma o dei resti sarà rimborsato il 50% del prezzo versato, mentre ne sarà rimborsato il 25% se detto trasferimento avverrà dopo i 20 e non oltre i 30 anni.
2. Al concessionario di una nicchia a muro a celletta non ancora usata che la rimetta a disposizione del Comune sarà rimborsato l'80% del prezzo versato.

Sez.IV – Criteri di assegnazione

- Art. 87 –

1. Salvo quanto previsto dall'art. 85 relativamente alle nicchie e dall'art. 88 per le cellette (ossario e cinerarie), alle concessioni cimiteriali di cui al comma 2 dell'art. 77 si procederà a mezzo di determinazioni dirigenziali, che dovranno individuare oltre che i soggetti assegnati, anche gli estremi identificativi del lotto a manufatto concesso.
2. Nella domanda, che dovrà essere indirizzata al Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo, il richiedente dovrà dichiarare:
- i propri dati identificativi;

- il tipo di concessione cimiteriale richiesta;
- la consistenza del proprio nucleo familiare;
- di essere residente nel Comune da almeno 1 anno;
- di non essere titolare di concessione cimiteriale nel Comune di Acicatena o nei Comuni confinanti;
- di non fruire di alcun diritto di sepoltura nel Cimitero sito sul territorio del Comune, come pure nei Cimiteri siti sul territorio dei Comuni confinanti;
- il recapito presso il quale desidera ricevere le eventuali comunicazioni relative alla richiesta i che trattasi, impegnandosi altresì ad in formare formalmente l'Amministrazione dei possibili mutamenti di domicilio e con ciò esonerando il Comune da ogni responsabilità per disguidi conseguenti alla mancata comunicazione del nuovo recapito.

Nel caso in cui la domanda sia mancante di taluno dei superiori elementi, l'Amministrazione invierà al richiedente un apposito questionario, con invito ad integrare i dati mancanti entro il termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento del suddetto questionario.

In caso di invio dei dati mancanti nel termine previsto il richiedente conserverà nella graduatoria generale, la stessa anzianità data dall'originaria domanda.

In caso di invio tardivo dei dati richiesti l'istante assumerà in graduatoria una nuova anzianità decorrente dalla data in cui sono pervenute all'Amministrazione le notizie richieste.

- Art. 88 –

1. Il Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo procederà, per tramite del Direttore del Cimitero, a formare una graduatoria delle istanze di concessioni cimiteriali pervenute per ordine cronologico, con riferimento alla data di assunzione al protocollo generale in entrata.

2. All'assegnazione di sepolture o aree cimiteriali disponibili si procederà attribuendo la concessione ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria per anzianità di domanda, a cura del Direttore del Cimitero.

3. Il criterio di cui al comma 2 si applica per la concessione di nicchie murarie o loculi, per le quali valgono le prescrizioni dell'art. 85 e per le concessioni di cellette (ossario e cinerarie), alle quali si procederà parimenti secondo l'ordine di presentazione delle istanze:

Alla concessione si procederà con le modalità di cui al comma 1° dell'art. 85.

4. Il Sindaco, per particolari casi di comprovata e documentata necessità e urgenza, purché riferibili non a semplici situazioni personali bensì a fatti o episodi di particolare gravità e rilevanza sociale, potrà, nei limiti dei posti disponibili e con provvedimento motivato, da ratificarsi da parte della G.M., procedere a concessioni anche gratuitamente in favore di quei soggetti che mediante apposita domanda corredata da idonea documentazione comprovino lo stato di particolare necessità.

5. La disposizione di cui al comma 5 si applicherà altresì alle salme di persone vittime della criminalità mafiosa, cadute in servizio o a causa del servizio, ovvero cadute nella lotta a tale fenomeno criminoso; in tal caso si procederà anche in deroga alla graduatoria di cui al comma 2.

6. Qualora nelle more dell'accoglimento della domanda di concessione cimiteriale l'istante venga a mancare, i componenti del nucleo familiare di cui al comma 2 dell'art. 72 potranno subentrare nella stessa posizione occupata dal defunto nella graduatoria di cui al comma 2 del presente articolo; a tal fine designeranno un soggetto che assumerà l'eventuale titolarità della concessione; in caso contrario la domanda di concessione cimiteriale verrà dichiarata decaduta.

7. La previsione di cui al comma 6 si applica altresì alle istanze di concessione cimiteriali giacenti presso l'Amministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

- Art. 89 –

1. A seguito della comunicazione da parte del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo dell'avvenuta assegnazione, il concessionario dovrà effettuare presso la Tesoreria Comunale, entro 30 gg., il pagamento del prezzo del terreno o della sepoltura concessa, così come determinato dal Settore sopra citato secondo le tariffe in vigore; dovrà altresì eseguire il versamento del deposito cauzionale a

garanzia di eventuali danni causati all'Amministrazione o a terzi o per eventuali ritardi o irregolarità nella esecuzione delle opere, nella misura del 15% del prezzo complessivo del terreno o del manufatto concesso.
Il deposito cauzionale verrà restituito senza corresponsione di interesse alcuno, con Determinazione Dirigenziale, a richiesta dell'interessato, a collaudo effettuato, se nessun danno è stato arrecato e previo parere favorevole del Responsabile del Procedimento e del Direttore del Cimitero.
2. Entro 30 gg. dalla comunicazione della concessione di cui al comma 1, l'interessato sarà invitato dall'Ufficio Contratti, sempre che sia stato effettuato il pagamento di cui al comma medesimo, a sottoscrivere il contratto di concessione.
In detto contratto il concessionario ha l'onere di inserire le eventuali clausole limitative del diritto d'uso della sepoltura, nonché le previsioni di cui al comma 3 dell'art. 73.
3. Il contratto di cui al comma 2 è sottoscritto dal legale rappresentante dell'Amministrazione, individuato ai sensi del vigente regolamento sui contratti, e dal concessionario, davanti all'Ufficiale Rogante, nel giorno e nell'ora comunicata dall'Ufficio Contratti sopra citato previa intesa con il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Contratti.
4. Il contratto di concessione viene siglato in 5 copie in originale di cui una rimane all'Ufficio del Registro, una è consegnata al concessionario, una trasmessa al Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo, una trasmessa alla Direzione del Cimitero ed una conservata presso l'Ufficio Contratti.
5. Le spese relative agli adempimenti di cui ai commi precedenti nonché alla registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate sono a carico del concessionario.

- Art. 90 –

1. Qualora si procederà all'assegnazione di un lotto cimiteriale sul quale insiste una sepoltura ai sensi dell'art. 77 lett. G), il concessionario, che intende edificare secondo un proprio progetto, dovrà provvedere a sua cura e spese e previo assenso dell'Amministrazione alla demolizione del manufatto di cui al successivo Capo VI.
2. Qualora il concessionario intenda utilizzare la sepoltura esistente nel lotto assegnatogli sarà tenuto al pagamento del prezzo del terreno e delle opere ivi esistenti, previa loro quantificazione a cura del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo.

- Art. 91 –

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assegnare in concessione aree o sepolture tra quelle individuate dall'art. 77 diverse per tipologia, dimensioni e caratteristiche da quelle eventualmente richieste originariamente, e ciò in quanto le reali disponibilità del Cimitero, il numero elevato delle richieste ovvero le previsioni del piano cimiteriale non consentano di soddisfare per intero le pretese richieste.
Resta salvo per il concessionario il diritto di rinunciare all'assegnazione: in tal caso l'interessato manterrà nella graduatoria di cui all'art. 88 l'anzianità maturata, in relazione alle successive assegnazioni che l'Amministrazione porrà in essere.

Sez.V – Cessazione delle concessioni

- Art. 92 –

- Le concessioni di cui all'art.77, oltre che per la naturale scadenza del termine qualora non ne sia stato richiesto il rinnovo a termini del presente regolamento, cessano per decadenza e per revoca.

- Art. 93 –

1. La decadenza delle concessioni può essere dichiarata:
a) per la mancata esecuzione delle opere alla scadenza del termine stabilito per la realizzazione della sepoltura, rilevata dal Direttore del Cimitero e/o dal tecnico incaricato di sorvegliare i lavori;
b) per inosservanza degli obblighi contrattualmente assunti con l'Amministrazione concedente;

c) per l'uso improprio e/o non autorizzato della sepoltura;
d) per l'inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione e gestione della sepoltura, qualora siano trascorsi infruttuosamente 90 giorni dall'invito notificato dal Comune a provvedervi;
e) per accertate difformità nell'esecuzione delle opere rispetto al progetto approvato dal Comune;
f) per accertate violazioni delle prescrizioni contenute nel presente regolamento o nel regolamento di Polizia Mortuaria;
g) a seguito di rigetto per 3 volte del progetto di costruzione della sepoltura;
h) per l'accertata occupazione di terreno in misura maggiore rispetto a quella concessa.

- Art. 94 –

1. Nell'ipotesi di cui alla lett. e) dell'articolo precedente, il Responsabile del Procedimento tecnico amministrativo ed il Direttore del Cimitero dovranno relazionare al Dirigente responsabile del Settore competente circa la natura e l'entità delle difformità costruttive accertate rispetto al progetto approvato dall'Amministrazione Comunale.
Alla luce di quanto sopra il Dirigente del Settore competente con provvedimento motivato provvederà a concedere al concessionario un termine perentorio non superiore a giorni 90, diffidandolo a rendere, entro tale termine, le opere conformi rispetto al progetto preventivamente approvato.
Detto termine non verrà computato ai fini del periodo massimo per la definizione della sepoltura come previsto dal Capo VI del presente regolamento.
2. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, previo sopralluogo e relazione del tecnico comunale Responsabile del Procedimento che attesti la persistenza di difformità rispetto al progetto approvato, sarà disposta, a cura del Dirigente del Settore competente, la decadenza della concessione con incameramento da parte dell'Amministrazione di quanto versato dal concessionario, ivi compreso il deposito cauzionale.
3. Durante gli accertamenti tecnici di cui ai comma 1 e 2 e per tutta la durata del termine concesso per rendere conformi le opere realizzate rispetto al progetto approvato, l'interessato potrà produrre al Settore competente, in ogni momento, documenti, giustificativi, elaborati grafici e scritti difensivi.
4. Le prescrizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle difformità di costruzione che non superino i limiti di tollerabilità massima come previsti dalla normativa vigente e comunque sino al 3% delle dimensioni originariamente previste nel progetto approvato, purché le opere si mantengano nell'ambito del terreno concesso rispetto al quale non è ammessa nessuna tolleranza.

- Art. 95 –

1. Qualora ricorrano i motivi di decadenza di cui all'art. 93, il Comune rientrerà nell'immediata disponibilità dell'area concessa e della sepoltura, ove esistente.
In tale ipotesi tutto ciò che è posto nel sepolcro e che non può essere agevolmente asportato dal concessionario diverrà di proprietà del Comune, senza diritto da parte del concessionario ad indennizzo alcuno.
2. Eventuali salme o resti mortali, presenti nella sepoltura, saranno traslati, in assenza di diversa destinazione indicata dagli interessati, a cura del Comune, rispettivamente nei campi di inumazione o dell'ossario o cinerario comune.
3. La decadenza della concessione accertata dal Settore è formalizzata con atto deliberativo di G.M. che dia atto delle ragioni dell'avvenuta decadenza e che dovrà notificarsi a mezzo messo comunale, a cura della Segreteria Generale, ai titolari delle concessioni ivi menzionati ed individuati.
4. L'area o la sepoltura riacquistata dal Comune potrà essere suscettibile di nuova assegnazione in concessione secondo le graduatorie esistenti e con le modalità di cui assegnazione in concessione secondo le graduatorie esistenti e con le modalità di cui all'art. 88 tenendo conto delle previsioni del Piano cimiteriale.
5. Nel caso in cui la decadenza sia dichiarata ai sensi della lett. e) dell'art. 93, l'area sarà resa libera e sgombera a cura dell'Amministrazione.

c) per l'uso improprio e/o non autorizzato della sepoltura;
d) per l'inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione e gestione della sepoltura, qualora siano trascorsi infruttuosamente 90 giorni dall'invito notificato dal Comune a provvedervi;
e) per accertate difformità nell'esecuzione delle opere rispetto al progetto approvato dal Comune;
f) per accertate violazioni delle prescrizioni contenute nel presente regolamento o nel regolamento di Polizia Mortuaria;
g) a seguito di rigetto per 3 volte del progetto di costruzione della sepoltura;
h) per l'accertata occupazione di terreno in misura maggiore rispetto a quella concessa.

- Art. 94 –

1. Nell'ipotesi di cui alla lett. e) dell'articolo precedente, il Responsabile del Procedimento tecnico amministrativo ed il Direttore del Cimitero dovranno relazionare al Dirigente responsabile del Settore competente circa la natura e l'entità delle difformità costruttive accertate rispetto al progetto approvato dall'Amministrazione Comunale.
Alla luce di quanto sopra il Dirigente del Settore competente con provvedimento motivato provvederà a concedere al concessionario un termine perentorio non superiore a giorni 90, diffidandolo a rendere, entro tale termine, le opere conformi rispetto al progetto preventivamente approvato.
Detto termine non verrà computato ai fini del periodo massimo per la definizione della sepoltura come previsto dal Capo VI del presente regolamento.
2. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, previo sopralluogo e relazione del tecnico comunale Responsabile del Procedimento che attesti la persistenza di difformità rispetto al progetto approvato, sarà disposta, a cura del Dirigente del Settore competente, la decadenza della concessione con incameramento da parte dell'Amministrazione di quanto versato dal concessionario, ivi compreso il deposito cauzionale.
3. Durante gli accertamenti tecnici di cui ai comma 1 e 2 e per tutta la durata del termine concesso per rendere conformi le opere realizzate rispetto al progetto approvato, l'interessato potrà produrre al Settore competente, in ogni momento, documenti, giustificativi, elaborati grafici e scritti difensivi.
4. Le prescrizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle difformità di costruzione che non superino i limiti di tollerabilità massima come previsti dalla normativa vigente e comunque sino al 3% delle dimensioni originariamente previste nel progetto approvato, purché le opere si mantengano nell'ambito del terreno concesso rispetto al quale non è ammessa nessuna tolleranza.

- Art. 95 –

1. Qualora ricorrano i motivi di decadenza di cui all'art. 93, il Comune rientrerà nell'immediata disponibilità dell'area concessa e della sepoltura, ove esistente.
In tale ipotesi tutto ciò che è posto nel sepolcro e che non può essere agevolmente asportato dal concessionario diverrà di proprietà del Comune, senza diritto da parte del concessionario ad indennizzo alcuno.
2. Eventuali salme o resti mortali, presenti nella sepoltura, saranno traslati, in assenza di diversa destinazione indicata dagli interessati, a cura del Comune, rispettivamente nei campi di inumazione o dell'ossario o cinerario comune.
3. La decadenza della concessione accertata dal Settore è formalizzata con atto deliberativo di G.M. che dia atto delle ragioni dell'avvenuta decadenza e che dovrà notificarsi a mezzo messo comunale, a cura della Segreteria Generale, ai titolari delle concessioni ivi menzionati ed individuati.
4. L'area o la sepoltura riacquistata dal Comune potrà essere suscettibile di nuova assegnazione in concessione secondo le graduatorie esistenti e con le modalità di cui assegnazione in concessione secondo le graduatorie esistenti e con le modalità di cui all'art. 88 tenendo conto delle previsioni del Piano cimiteriale.
5. Nel caso in cui la decadenza sia dichiarata ai sensi della lett. e) dell'art. 93, l'area sarà resa libera e sgombera a cura dell'Amministrazione.

6. Copia del provvedimento di decadenza sarà inviata alla Direzione del Cimitero, all'Ufficio Contratti e all'Avvocatura Comunale a cura del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo.

- Art.96 -

1. L'inizio del procedimento di decadenza dovrà essere comunicato ai diretti interessati ai sensi dell'art.8 L.R. n. 10/1991.

2. La decadenza, nei casi di cui alle lettere b), c), h) dell'art. 93, è, in ogni caso, pronunciata previa diffida agli interessati, se reperibili.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, se il concessionario o gli aventi diritto non risultino reperibili, sulla tomba è posto un avviso. Contemporaneamente a tale atto, sia all'albo pretorio comunale sia all'albo posto all'ingresso del cimitero è pubblicato l'elenco delle sepolture su cui viene iniziata la procedura di decadenza.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, decorsi tre mesi dall'invio della diffida senza che gli interessati abbiano provveduto a rimuoverne le cause, la decadenza è dichiarata con le modalità di cui all'articolo precedente, salvo eventuali cause di forza maggiore documentate nei termini di cui sopra a cura degli stessi interessati ed accettate dalla Amministrazione Comunale.

- Art. 97 –

1. La concessione può essere in ogni tempo revocata per documentate ed indifferibili esigenze di ordine generale concernenti l'organizzazione e la funzionalità del Cimitero; in tal caso il concessionario ha diritto di avere assegnata una diversa area o sepoltura, nello stesso cimitero e in ogni caso secondo le disponibilità del momento: lo stesso ha altresì diritto al trasporto gratuito delle salme o dei resti mortali esistenti nella sepoltura oggetto della concessione revocata.

2. Se all'atto della revoca, da disporsi con le stesse modalità previste dall'art. 96 per il procedimento di decadenza, non sono disponibili aree o sepolture, il concessionario sarà inserito d'ufficio e con priorità tra i beneficiari delle prime assegnazioni utili, senza alcun onere aggiuntivo a carico dello stesso.

CAPO VI – PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE E PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE.

Sez.I – Presentazione dell'istanza di costruzione della sepoltura.

- Art. 98 –

1. Entro i 180 gg.successivi alla registrazione del contratto di cui all'art.89 riguardante "Tombe a cielo aperto", cappelle private o cappelle per Associazioni militari e Civili o Comunità o Confraternite Religiose, aree di cui all'art. 77 comma 2 punti a), b) e c), l'interessato dovrà presentare al Comune (Settore Assetto Territorio ed Ambiente - Urbanistica) una domanda, con sottoscrizione autenticata nei modi di legge, con la quale chiede di essere autorizzato ad eseguire la costruzione della sepoltura in conformità al progetto allegato alla stessa.

- Art. 99 –

1. La domanda del precedente articolo deve contenere:

a) i dati identificativi del concessionario ovvero di colui che adesso è subentrato ai sensi del presente regolamento; in quest'ultimo caso dovrà essere indicato il titolo in virtù del quale si succede all'originario concessionario;

b) gli estremi e la data dei versamenti effettuati ai sensi dell'art.89 nonché la data di stipula del contratto di concessione;

c) l'elenco degli allegati di cui all'articolo seguente.

- Art. 100 –

1. Alla domanda di cui sopra vanno allegati:

a) gli eventuali titoli e /o certificazioni che comprovino il diritto del richiedente a subentrare nella posizione dell'originario concessionario;

b) n. 8 copie del progetto, ciascuna delle quali dovrà essere corredata dei seguenti atti:

- stralcio planimetrico della zona cimiteriale con indicazione del lotto interessato, questo dovrà essere opportunamente individuato ed evidenziato nel suo effettivo posizionamento nel piano cimiteriale;
- piante, debitamente quotate, sia delle parti fuori terra che della cripta, in scala 1:50;
- rappresentazione grafica di tutti i prospetti, debitamente quotati, e n.2 sezioni, tutti in scala 1:50;
- particolari costruttivi in scala 1:20 o maggiore;
- relazione tecnica sulla costruzione, redatta dal progettista, in cui indichino i materiali con cui si intende realizzare ciascuna parte della sepoltura; della tecnologia costruttiva, con particolare riferimento ad eventuali accorgimenti tecnico – costruttivi adottati; degli accorgimenti di ordine tecnico – sanitario da adottarsi, ed in cui si dia atto della conformità del manufatto alle prescrizioni urbanistico – edilizie specifiche del piano cimiteriale e della conformità alle norme di sicurezza ed igienico – sanitarie;

c) ricevuta dei versamenti effettuati ai sensi dell'art. 89;

d) eventuale parere favorevole della Sovrintendenza Regl.le BB.CC. e AA., ove l'opera dovesse ricadere in zone sottoposta a vincolo, in tal caso le copie del progetto devono essere 10.

2. Tutti gli elaborati grafici e la relazione di cui al comma 1 devono essere sottoscritti dal progettista, prescelto dal concessionario tra professionisti regolarmente iscritti all'ordine dei geometri, degli architetti o degli ingegneri, che si assume la paternità e la responsabilità della progettazione dell'opera nei limiti delle competenze stabilite per le rispettive categorie professionali, e dallo stesso concessionario.

- Art. 101 –

1. Nell'istruzione delle pratiche l'Amministrazione Comunale, si atterrà scrupolosamente al rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, dato unicamente dal numero di protocollo degli atti di entrata presso il Protocollo Generale dell'Ente.

Sez. II – Istruzione della richiesta

- Art. 102 –

1. L'istanza, corredata dai documenti previsti dall'art. 100, sarà sottoposta da un esame preventivo ed alla relativa istruttoria da parte del tecnico responsabile del procedimento del Settore Assetto Territorio ed Ambiente - Urbanistica, il quale, se riterrà che la stessa abbia i requisiti di massima per l'accoglibilità, invierà n. 2 copie del progetto con gli atti allegati, all'A.S.L. competente e n. 2 copie del progetto alla Commissione Edilizia Comunale. Il progetto in questione dovrà essere accompagnato da una relazione istruttoria predisposta dal Settore Assetto del Territorio, che attesti la compatibilità dell'opera con il piano cimiteriale nonché con le vigenti norme edilizie ed urbanistiche.

2. Qualora il Settore competente in sede di verifica preliminare dovesse invece riscontrare l'assenza di taluni dei documenti previsti a corredo della domanda, ovvero ritenesse palesemente non accoglibile il progetto presentato, potrà richiedere con apposito avviso ai sensi della L. R. n. 10 del 1991, la partecipazione al procedimento del soggetto interessato, ovvero l'integrazione della documentazione predetta da presentare unitamente agli eventuali chiarimenti.

Nel caso in cui, a seguito dei chiarimenti forniti dall'interessato o delle modifiche o integrazioni apportate al progetto, questo dovesse risultare manifestamente non accoglibile, in quanto incompatibile con le previsioni regolamentari o del Piano Cimiteriale, il Settore Assetto del Territorio, con provvedimento motivato dal Responsabile del Settore, da comunicarsi all'interessato, procederà al rigetto del progetto.

3. Nel caso in cui trattasi di procedimento relativo al rilascio di concessione/autorizzazione di progetto di cappelle di famiglia o di tombe a cielo aperto già approvato dall'Ente, il richiedente dovrà limitarsi ad allegare alla domanda di cui all'art. 98, oltre ai documenti di cui al comma 1.a e 1.c dell'art. 100, n° 4 copie del progetto poiché tutti gli adempimenti previsti negli artt. 100, 101, 102 e 103 del presente regolamento già sono stati eseguiti dallo stesso Ente.

- Art. 103 –

1. Non appena ricevuto il progetto con gli allegati di rito, l'Ufficio di Segreteria della Commissione Edilizia Comunale avrà cura di presentarlo alla prima seduta utile.

La Commissione Edilizia potrà richiedere la partecipazione alla seduta del tecnico istruttore del progetto per informazioni e chiarimenti.

In tal caso l'esame del progetto proseguirà alla prima seduta utile dopo l'acquisizione dei dati richiesti.

2. Il parere della Commissione Edilizia Comunale unitamente alla relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, al parere dell'A.S.L. competente ed al Parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA., se richiesto ai sensi della vigente normativa, dovrà essere trasmesso a cura del responsabile del procedimento per la predisposizione del provvedimento finale di approvazione, da sottoporre alla firma del Dirigente del Settore Assetto Territorio ed Ambiente, unitamente agli altri pareri e nulla osta necessari.

Nel caso di abolizione della Commissione Edilizia il parere di competenza di quest'ultima è espresso dal Dirigente dello stesso Settore.

3. Il provvedimento Dirigenziale di cui al comma 2 potrà essere di approvazione del progetto su conforme parere degli altri organi interessati, ovvero di diniego. In quest'ultimo caso il provvedimento dovrà specificare i motivi della mancata approvazione del progetto.

Il provvedimento Dirigenziale, a prescindere dal suo contenuto, deve essere integralmente portato a conoscenza dell'interessato nelle forme e modi di legge.

- Art. 104 –

1. Il provvedimento di approvazione del progetto di cui all'articolo precedente, recante la firma del Dirigente del Settore, dovrà precisare:

a) l'esito dei pareri e dei nulla osta richiesti;

b) il contenuto della relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento;
c) le eventuali condizioni alle quali è subordinata l'approvazione del progetto;
d) il tempo prescritto per la durata dei lavori, ove autorizzati.
2. Il Settore Assetto del territorio avrà cura di inviare copia del provvedimento di cui al comma 1 al Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo nonché alla Direzione del Cimitero, corredandolo di una copia del progetto approvato, con gli estremi dei nulla osta ottenuti.

- Art. 105 –

1. In caso di rigetto dell'istanza, il Dirigente assegnerà, in calce al provvedimento di rigetto, un termine non superiore a 60gg. per consentire al concessionario di presentare un ulteriore e differente progetto, immune dai vizi che inficiavano quello rigettato e conforme alle prescrizioni fornite dal Settore.
2. Qualora per la medesima concessione di terreno venissero presentati per tre volte progetti che abbiano dato luogo a provvedimenti di rigetto, sarà dichiarata la decadenza della concessione ai sensi della lettera g) dell'art. 93.
Al concessionario che ne faccia richiesta sarà rimborsato l'80 % del prezzo del terreno ed il deposito cauzionale ma non le restanti somme già versate per diritti e competenze relative al procedimento concessorio.
3. La decadenza della istanza di concessione sarà dichiarata anche in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, salva la dimostrazione documentata che il ritardo è stato determinato da cause di forza maggiore non imputabili al concessionario.

Sez. III – Fase preliminare ai lavori di costruzione della sepoltura.

- Art. 106 –

1. A seguito della ricezione del provvedimento Dirigenziale di approvazione del progetto, l'interessato dovrà fare pervenire al Direttore del Cimitero la seguente documentazione in originale ed in copia al Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo ed al Settore Assetto del Territorio:
a) autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile rilasciata ai sensi della vigente normativa sulle costruzioni in zona sismica;
b) dichiarazione con la quale il concessionario si obbliga sotto la propria responsabilità, a pena di decadenza della concessione cimiteriale, a:
- curare che i lavori saranno eseguiti in conformità al progetto approvato dal Comune, nei termini e nei modi previsti dal presente regolamento, mantenendosi nell'ambito del terreno assegnato in concessione.
- tenere indenne il Comune da eventuali danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori;
c) dichiarazione con la quale il titolare dell'impresa incaricata di eseguire i lavori dichiari sotto la propria responsabilità:
- il domicilio eletto;
- di essere iscritto nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
- che il personale impiegato nella costruzione è in regola con la normativa vigente in materia previdenziale, assicurativa e del lavoro;
- che durante l'esecuzione delle opere verranno rispettate le norme in materia antinfortunistica;
- di non essere inibito all'espletamento di attività lavorativa all'interno dei Cimiteri Comunali ai sensi del presente regolamento;
- di non aver subito condanne penali passate in autorità di cosa giudicata, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza, e di non aver procedimenti penali o di misure di prevenzione in corso per fatti posti in essere nei Cimiteri Comunali presenti nel territorio dello Stato Italiano e afferenti la materia Cimiteriale;
- assicurazione per eventuali danni prodotti a terzi o all'Amministrazione comunale;

d) dichiarazione del Direttore dei lavori di essere regolarmente iscritto al relativo Albo professionali, di non essere inibito all'espletamento della professione all'interno dei Cimiteri Comunali e di non aver subito condanne penali di non aver subito condanne penali passate in autorità di cosa giudicata, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza, e di non aver procedimenti penali o di misure di prevenzione in corso per fatti posti in essere nei Cimiteri Comunali presenti nel territorio dello Stato Italiano e afferenti la materia Cimiteriale e di non avere incompatibilità all'esercizio della professione.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 dovranno essere rese anche dalle imprese subentrate ad altre che avevano già iniziato i lavori all'interno del Cimitero, così come dai direttori dei lavori che subentrino ad altri nell'ultimazione dell'opera.

3. Il Direttore del Cimitero, una volta constatata la regolarità della pratica e della documentazione prodotta, autorizzerà l'impresa a dare inizio ai lavori, rilasciando il relativo nulla osta in duplice copia, di cui una consegnata al concessionario e l'altra all'impresa medesima che dovrà esibirla ad ogni controllo.

In detto nulla osta si farà menzione della data di consegna del terreno in concessione.

- Art.107 –

1. L'impresa che dovesse contravvenire agli obblighi imposti dal presente regolamento, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dal regolamento medesimo, con motivato provvedimento congiunto del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo e del Settore Assetto del Territorio, su relazione del Direttore del Cimitero, sarà interdetta dall'esercizio di attività edilizia negli impianti cimiteriali del Comune per un periodo minimo di mesi tre e sino ad un massimo di anni 2 dall'emanazione del relativo provvedimento, da notificarsi a detta impresa a mezzo messo comunale.

2. Qualora l'impresa sia stata destinataria di 3 provvedimenti di cui al comma 1, resterà interdetta definitamene dall'effettuazione di lavori nei cimiteri comunali.

3. Alle imprese è vietato in particolare svolgere nei cimiteri azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili sotto il profilo giuridico o morale.

- Art. 108 –

1. Della consegna del terreno deve essere redatto apposito verbale alla presenza del Direttore del Cimitero o di un suo delegato, del tecnico comunale delegato dal Settore che ha emesso la concessione/autorizzazione edilizia, del concessionario, del titolare dell'impresa incaricata della realizzazione dei lavori e del Direttore dei Lavori incaricato.

2. Il verbale di consegna darà atto del termine di inizio e di fine dei lavori in conformità al provvedimento Dirigenziale di approvazione del progetto dell'opera.

3. Le aree consegnate devono risultare libere da ogni residuo di eventuali precedenti inumazioni e tumulazioni, accettandole il concessionario nelle condizioni in cui si trovano al momento della consegna, senza alcun onere o responsabilità da parte del Comune.

- Art. 109 –

1. I lavori dovranno svolgersi sotto la sorveglianza del Tecnico Comunale incaricato dal Dirigente del Settore che ha emesso la concessione o autorizzazione edilizia.

A tal fine il tecnico preposto al controllo dei lavori dovrà effettuare almeno un'ispezione ordinaria mensile delle singole sepolture: potrà inoltre effettuare ispezioni straordinarie quando lo riterrà opportuno e senza obbligo di preavviso.

2. In caso di vizi riscontrati nell'esecuzione delle opere, il tecnico incaricato relazionerà al Settore Assetto del Territorio ed al Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo nonché al Direttore del Cimitero per l'avviso del procedimento di cui all'art. 94.

3. Nelle more di ulteriori decisioni del sopraccitato Settore, il Capo Settore Assetto Territorio ed Ambiente - Urbanistica potrà cautelativamente disporre l'immediata sospensione dei lavori per un periodo massimo di giorni 30, inviando copia del proprio provvedimento al Settore Tecnico e Tecnico

manutentivo, al Direttore del Cimitero, al sig. Sindaco ed alla Polizia Municipale per i provvedimenti di competenza.
Detto provvedimento dovrà essere notificato a mezzo messo comunale o agente di Polizia Municipale al concessionario ed all'impresa presso la sua sede dichiarata ed essere affisso in evidenza all'ingresso del Cimitero all'Albo Pretorio e, ove possibile, presso il Cantiere dei lavori, per tutto il tempo della sua efficacia.
4. In caso di prosecuzione dei lavori in violazione del provvedimento di cui al comma 3 verrà redatto a cura della Polizia Municipale apposito processo verbale da trasmettere al Direttore del Cimitero, al Settore Assetto del Territorio ed Ambiente, al Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo ed all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza.

- Art. 110 –

1. Nel periodo di esecuzione dei lavori è ammesso l'ingresso al cimitero di automezzi, macchine operatrici o di altri mezzi adibiti al trasporto di materiali; questi devono permanere all'interno del recinto del Cimitero per il tempo strettamente necessario al loro impiego o per il carico e lo scarico del materiale.
E' vietata la sosta di detti mezzi all'interno del Cimitero.
2. Il personale addetto al Cimitero dovrà far rispettare le prescrizioni di cui al comma 1 avvalendosi, ove necessario, degli Agenti di Polizia Municipale.

- Art. 111 –

1. Le costruzioni e le opere di ogni sorta sia sotto che sopra il suolo, debbono essere contenute rigorosamente entro i limiti del terreno concesso a pena di decadenza della concessione.
L'impresa incaricata di realizzare l'opera deve provvedere a recingere, a regola d'arte, tale terreno.
2. Il tecnico comunale preposto a vigilare sull'esecuzione dei lavori dovrà altresì verificare il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo.

- Art. 112 –

1. Tutte le sepolture dovranno recare inciso e in modo visibile all'esterno sul prospetto o sulla lapide prospiciente il viale d'accesso il numero corrispondente a quello della sezione e del lotto sul quale insistono.

- Art. 113 –

1. Senza autorizzazione del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo è vietato ai concessionari ed ai loro successori togliere o modificare in qualunque modo le lapidi e le opere scultoree.
Il Direttore del Cimitero è incaricato della relativa vigilanza.

- Art. 114 –

1. I materiali da utilizzare nella costruzione delle sepolture, le tecniche e le modalità costruttive, sono previste nel piano cimiteriale e nelle relative norme di attuazione.

Se. IV – Costruzione della sepoltura

- Art. 115 –

1. La realizzazione delle sepolture (tombe a cielo aperto) dovrà essere ultimata entro 6 mesi dalla data di concessione del lotto di terreno e quella delle cappelle entro i termini prescritti nella concessione edilizia, desunti dalla data del rilascio della stessa.
2. Qualora entro i termini di cui al comma 1 le opere non fossero ultimate, la concessione sarà dichiarata decaduta ai sensi dell'art. 93 lett. a).
In questo caso a richiesta del concessionario sarà restituito l'80 % del prezzo del terreno, previo rilascio dell'area medesima nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata.

3. Il Settore Assetto del Territorio ed Ambiente che ha rilasciato la concessione edilizia potrà concedere un ulteriore proroga sino ad un anno, per comprovate ragioni, su apposita motivata richiesta del concessionario e del direttore dei lavori.

- Art. 116 –

1. Le opere ultimate per essere ammesse all'uso devono essere sottoposte al collaudo di tecnico abilitato nominato a cura e spese dal concessionario, nonché essere dichiarate agibili a cura del Settore Assetto Territorio ed Ambiente che ha rilasciato la concessione edilizia.
Sono vietati collaudi ed agibilità parziali.
2. L'attestazione dell'avvenuto collaudo e della certificazione di agibilità è conservata agli atti del Settore Assetto Territorio ed Ambiente ed inviata in copia al Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo ed al Direttore del Cimitero.
3. Una volta acquisita agli atti l'attestazione di cui al comma 2, il Direttore potrà ammettere all'uso la sepoltura secondo le prescrizioni del presente regolamento e del Regolamento di Polizia Mortuaria.
4. Il Direttore del Cimitero dovrà vigilare affinché non siano utilizzate sepolture prive del collaudo e della certificazione di agibilità di cui al comma 1.

Sez. V – Manutenzione delle sepolture

- Art. 117 –

1. Le spese di costruzione e di manutenzione di tombe, manufatti e corredi funebri relativi a sepolture private sono ad esclusivo carico dei concessionari.
2. I concessionari delle sepolture ed i loro successori hanno l'obbligo di curarne la regolare manutenzione ed il dovuto decoro.
3. Qualora le tombe ed i monumenti vengano lasciati in stato di palese abbandono o dovessero minacciare rovina, il Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo, anche dietro segnalazione della Direzione del Cimitero, intimerà ai titolari della sepoltura, individuati ove occorra anche con avviso per pubblica affissione o con altri mezzi ritenuti idonei, di eseguire le riparazioni ritenute necessarie ed indifferibili per rimettere le opere in condizione di decoro, sicurezza ed igiene, fissando all'uopo un termine non superiore a giorni 90.
4. Qualora gli aventi diritto non ottemperassero alla intimazione di cui al comma 3 nei termini previsti, il Settore di cui sopra avvierà le procedure di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 93 lett. d), provvedendo alla successiva rassegnazione del terreno o del manufatto.
In questo caso il Dirigente del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo, su relazione del Responsabile del Procedimento, valuterà se la sepoltura è suscettibile di ripristino ovvero sia in condizione di irrecuperabilità.
Alle riparazioni necessarie o all'eventuale demolizione provvederà l'Amministrazione con proprio personale.

- Art. 118 –

1. Ogni variazione che si intende apportare alle sepolture rispetto al progetto approvato e depositato presso gli Uffici Comunali, dovrà essere preventivamente sottoposta ad una nuova procedura di approvazione progettuale secondo le prescrizioni dell'art.98 e seguenti della Sez. I del Capo VI del presente Regolamento.
2. Per gli interventi conservativi di manutenzione straordinaria che non comportino modifiche del progetto approvato e del manufatto esistente, l'avente diritto dovrà presentare apposita domanda al Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo, corredata da una relazione tecnica, che descriva le opere che intende realizzare, sottoscritta, ove necessario per le opere di manutenzione straordinaria, da un tecnico abilitato competente a seconda della natura delle opere di che trattasi.

Il Settore suddetto, verificata la compatibilità delle opere con il progetto originariamente approvato con le previsioni regolamentari e del Piano Cimiteriale, nonché delle sue norme di attuazione, e previo ottenimento dei nulla osta di volta in volta necessari, rilascerà l'autorizzazione, che sarà portata a conoscenza dell'interessato e della Direzione del Cimitero: quest'ultima acconsentirà all'inizio dei lavori previa acquisizione delle dichiarazioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 106.
3. In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, per gli interventi di manutenzione ordinaria e di riparazione e/o apposizione di rivestimenti, parti scultoree, cippi, iscrizioni e arredi funerari sarà necessario munirsi soltanto dell'autorizzazione del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo, previa acquisizione dei nulla osta eventualmente necessari, indicando nella domanda i materiali che si intendono utilizzare e documentazione fotografica della sepoltura.
Anche detta autorizzazione sarà trasmessa, oltre che all'interessato, alla Direzione del Cimitero: a seguito di essa il concessionario o l'avente diritto è immediatamente abilitato ad effettuare gli interventi richiesti.
Al termine degli interventi e nel rispetto dei tempi assegnati nella autorizzazione il concessionario o l'avente diritto dovrà darne comunicazione all'Ente, allegando documentazione fotografica degli interventi effettuati.

Sez. VI – Vigilanza e sanzioni per eventuali abusi edilizi riscontrati all'interno dei Cimiteri Comunali

- Art. 119 –
1. In caso di violazione delle norme, dei termini e delle condizioni previste in sede di approvazione dei progetti di costruzione, di variazione e manutenzione di sepolture, sarà dichiarata la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 93.
2. Tutte le competenze in materia di repressione degli abusi, anche di carattere non edilizio, perpetrati all'interno del Cimitero, appartengono al Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo, ad eccezione degli abusi riguardanti le concessioni edilizie delle Cappelle, che sono di competenza del Settore Assetto del Territorio che opererà utilizzando il proprio personale e coordinando gli interventi del personale in servizio presso il Cimitero e dell'apposito Nucleo di Polizia Municipale.
3. Notizia degli abusi potrà essere data al Settore Assetto del territorio ed Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo per le rispettive competenze sia dal personale in servizio al Cimitero, sia dal personale di Polizia Municipale sia dal tecnico comunale incaricato di seguire i lavori posti in essere dai titolari di sepolture private.
A seguito delle notizie dell'abuso si applicheranno le disposizioni dell'art. 94.
- Art. 120 –
1. L'attività edilizia posta in essere all'interno dei Cimiteri è regolata in via primaria dalle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/90 n.285 e dal presente Regolamento locale, nonché.in via secondaria.dal piano regolatore cimiteriale che il Comune è tenuto ad adottare a norma degli artt. 54 e seguenti di detto Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Le opere di cui al comma 1 restando disciplinate dalle disposizioni del presente capo, dalle prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria e dalle prescrizioni del Piano Cimiteriale.
3. Il Settore Assetto del Territorio resta altresì competente a perseguire gli eventuali abusi perpetrati all'esterno del recinto cimiteriale e che in base alla normativa urbanistico – edilizia riguardano il rispetto delle distanze che le costruzioni devono mantenere nelle aree cimiteriali.
- Art. 121 –
1.In caso di inadempienza alle norme di questo capo si applicheranno le conseguenze previste dall'art. 93 in tema di decadenza della concessione e di riacquisizione, da parte del Comune, del terreno e delle sepolture eventualmente ivi insistenti, nonché le sanzioni previsti dalla vigente legislazione urbanistica ed edilizia.

Sez.VII – Disposizioni relative all'esecuzione dei lavori

- Art. 122 –

1. I materiali di qualunque genere introdotti nei Cimiteri e usati per la costruzione, definizione e decorazione delle sepolture dovranno essere di pronta e agevole utilizzazione.
Nel recinto del Cimitero non potrà eseguirsi che la lavorazione a compimento.
2. I lavori dovranno essere eseguiti all'interno dell'area concessa. Qualora i concessionari avessero necessità di occupare altro terreno per le lavorazioni ed il deposito temporaneo di materiali ed attrezzi necessari alla realizzazione delle opere, potranno essere autorizzate dal Direttore, sentito il Direttore dei lavori ed il tecnico comunale incaricato di seguire i lavori, ad occupare lo spazio ritenuto congruo da quest'ultimo e per il tempo prevedibile di ultimazione dei lavori.
A tal fine sarà rilasciata dalla Direzione del Cimitero una concessione provvisoria all'occupazione del terreno e per il periodo di tempo stabilito, previo pagamento del prezzo di occupazione a metro quadrato riferito al periodo di tempo richiesto nonché di una cauzione per eventuali danni e/o mancata rimozione di materiali ed attrezzature residue, secondo le tariffe vigenti per l'occupazione di suolo pubblico dell'Ente.
3. Una volta cessati i lavori in via definitiva, il concessionario dovrà provvedere, senza frapporre indugio, alla rimozione dei materiali e delle attrezzature residue e allo sgombero dello spazio concessogli temporaneamente ai sensi del comma 2, lasciandolo pulito ed in ordine e trasportando materiali e attrezzature al di fuori del recinto cimiteriale.
4. In caso di mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma precedente, la Direzione del Cimitero provvederà d'ufficio alla rimozione informando del fatto il Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo o il Settore Assetto del Territorio, a seconda delle rispettive competenze, per le determinazioni a carico dello stesso concessionario e dell'impresa assuntrice dei lavori ai sensi del presente regolamento.

- Art. 123 -

1. Nell'esecuzione dei lavori i concessionari e le imprese degli stessi incaricate dovranno usare la massima diligenza e cura, sia rispetto ai beni dell'Amministrazione sia rispetto alle sepolture e alle altre opere private presenti nel Cimitero.
2. I concessionari risponderanno in proprio di eventuali danni causati a terzi da opere poste in essere dalle imprese di fiducia incaricate dei lavori.

- Art. 124 –

1. I lavori potranno essere eseguiti soltanto nei giorni feriali e durante le ore in cui il cimitero rimane aperto al pubblico.
2. Nei giorni antecedenti ed in quelli della Commemorazione dei defunti non sono ammessi lavori di nessun genere.
I cantieri dovranno essere recitanti e sgomberati almeno entro il 20 di ottobre.
3. Nelle ore di refezione o di riposo, le maestranze addette ai lavori non potranno trattenersi nel recinto del Cimitero.
4. I mezzi ed il personale delle imprese incaricate dai concessionari dovranno entrare dall'ingresso indicato dal Direttore del Cimitero o dal personale ivi addetto e seguire il percorso dagli stessi indicato.
5. I veicoli delle imprese potranno essere utilizzati solo per il periodo strettamente necessario.
6. E' vietato scaricare nel Cimitero le terre provenienti da scavi di fondazioni, le macerie di demolizione ed i residui della fabbricazione.
- I materiali di rifiuto di ogni specie si dovranno trasportare alla pubblica discarica o alle discariche autorizzate a cura e spese dei concessionari.

- Tale trasporto si deve eseguire con sollecitudine, contemporaneamente alla demolizione od escavazione, per lasciare sempre liberi i viali o le strade destinate al transito nonché gli altri spazi del Cimitero.
- E' consentito l'attingimento dell'acqua necessaria alle costruzioni nelle fontanelle che sono nel Cimitero, ma i concessionari non avranno diritto a reclamare l'insufficienza, l'intermittenza o la mancanza di essa; l'utilizzo di tali fontanelle è comunque subordinato all'utilizzo degli utenti del Cimitero.
L'attingimento dell'acqua potrà essere interrotto in alcuni giorni ed in alcune ore del giorno con decisione del Direttore del Cimitero, per esigenze connesse alla gestione dell'impianto cimiteriale.
7. La violazione delle prescrizioni di cui ai superiori commi comporterà per i contravventori l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente regolamento a cura del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo, a seguito di apposite relazione trasmesse dalla Direzione del Cimitero.

- Art.125 -

1. Fuori dal Cimitero può essere autorizzata dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale ed acquisizione del parere della competente A.S.L. e del competente Settore Assetto del territorio, la costruzione di cappelle private e gentilizie secondo le prescrizioni e le modalità previste dagli artt. 101 – 102 e 104 del Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Fuori dal Cimitero può essere concessa la tumulazione privilegiata per speciali benemerenze del defunto, in chiese, istituti, monumenti con autorizzazione del Ministro competente secondo le modalità dell'art.105 del Regolamento di Polizia Mortuaria.
3. Le concessioni di cui al presente articolo non limitano le attribuzioni del Sindaco e della A.S.L. in tema di Polizia Mortuaria.

CAPO VII – TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 126 –

1. Si intende per tumulazione il seppellimento di un cadavere in nicchia o loculo costruito in muratura. Si intende per estumulazione l'operazione contraria a quella anzidetta.
2. Le tumulazioni hanno luogo previa autorizzazione scritta dell'Ufficiale di Stato Civile, senza eccezione alcuna, secondo quanto prescritto dall'art. 6 del Regolamento di Polizia Mortuaria.
3. La detta autorizzazione deve essere consegnata dall'accompagnatore del carro funebre al Direttore del Cimitero, o suo incaricato, unitamente al feretro.
4. Qualora venga presentato un cadavere per la tumulazione al Cimitero per ordine di qualsiasi autorità, senza il permesso dell'Ufficiale di Stato Civile, il Direttore deve immediatamente farlo collocare nella camera mortuaria ed è tenuto a fare rapporto a detto Ufficio di Stato Civile per le opportune regolarizzazioni, senza le quali non potrà in nessun caso permettere la tumulazione.
5. Tale procedura sarà eseguita anche per i cadaveri o parti di essi che vengono rinvenuti nel recinto del cimitero, nel qual caso il Direttore è tenuto a darne pronto avviso anche all'Autorità Giudiziaria, all'autorità di Pubblica Sicurezza e all'A.S.L. competente per territorio.

- Art. 127 –

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o nicchia separati dagli altri.
I loculi possono essere a piani sovrapposti.
In ogni caso è indispensabile che ogni singolo loculo abbia uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
2. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche, nel rispetto delle prescrizioni dei piani cimiteriali.
3. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq.
4. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
5. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquide.
6. La chiusura del loculo deve essere realizzata con murature di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parete esterna.
E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità e di spessore atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
7. Deposto il feretro nel loculo assegnatogli, esso deve essere immediatamente murato in modo da rendere la chiusura ermetica ed impedire qualsiasi esalazione.

- Art. 128 –

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
La cassa metallica o che racchiude quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile o riconosciuto idoneo.
2. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
Lo spessore della lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0.660 mm. se di zinco, a 1.5 mm. se di piombo.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm.
- Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza e riunite al massimo di un numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
3. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole nel senso della lunghezza.
Nel caso il coperchio sia costituito da più facce che si trovano su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
- Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo ed il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse, congiunte tra loro nel senso della larghezza e con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo.
Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con il collante di sicura e duratura presa.
- Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte ogni 20 cm.
- Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi ogni 20 cm. ed assicurato con un mastice idoneo.
4. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro larghe non meno di 2 cm. distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate mediante chiodi o viti.
- Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e decesso del defunto.
- E' consentito l'uso di valvole ovvero di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas delle putrefazioni ai sensi e con le modalità dell'art. 77 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

- Art. 129 –

1. Le prescrizioni degli articoli precedenti si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitamene in altro luogo del Cimitero o ad essere trasportate in altro cimitero.

- Art. 130 –

1. Si impiega la sola cassa di legno per il trasporto ad altro comune che disti non più di 100 chilometri e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con apposito carro funebre.
2. Per i morti di malattie infettive diffuse di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, l'autorizzazione al trasporto del cadavere, dei resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune può essere autorizzato dal Sindaco soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli precedenti e seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria).
3. Il trasporto di ossa umane o di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui al presente Regolamento e di cui agli articoli 24 – 27 – 28 – 29 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme ai sensi del presente regolamento e degli artt. 18 – 20 – 25 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

- Art. 131 –

1. Per il trasporto di cui all'articolo precedente, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina FU dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che con il mezzo di trasporto prescelto si raggiungano dopo 24 ore di tempo oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
4. L'incaricato di un trasporto del cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo ove è avvenuto il decesso, previa autorizzazione dell'A.S.L. competente.

- Art. 132 –

1. Le estumulazioni, con esclusione di quelle salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione.
2. I feretri estumulati, compresi quelle delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati per il periodo prescritto per le inumazioni ordinarie dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo biochimico di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme estumulate dopo un periodo di tumulazione non inferiore a compiessivi 20 anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni.
4. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art.82 del D.P.R. 12/09/90 n.285, ovvero quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizioni e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve.
5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere obbligatorio e vincolante del coordinatore sanitario.

- Art. 133 –

1. Nelle sepolture gentilizie e familiari le salme, in costanza di rapporto concessorio, possono essere estumulate a richiesta dei concessionari, purché siano trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione e previo consenso scritto del coniuge e dei figli o, in mancanza, di almeno due dei parenti più prossimi entro il 3° grado.

I resti, se mineralizzati, possono essere conservati nelle sepolture medesime in apposito ossario o in singole cellette ovvero in un loculo, sia o meno presente un feretro.

Se i resti non sono mineralizzati si applica la disposizione dell'articolo precedente.

- Art. 134 –

1. Il Sindaco, a richiesta degli aventi diritto, può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione straordinaria di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede o in altra sepoltura o di essere cremati a condizione che, una volta aperto il loculo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e attesti che il suo trasferimento in altro sito può farsi senza alcun pregiudizio per la salute ed igiene pubblica.
2. Qualora la predetta Autorità Sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro potrà ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro medesimo nel rispetto del presente regolamento e del D.P.R 285/90.
3. Le salme possono essere estumulate in ogni caso per ordine dell'Autorità Giudiziaria per le indagini di competenza con le modalità prescritte dall'art. 88 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

- Art. 135 –

1. Nel caso di accertata carenza di fosse temporanee nei cimiteri comunali e nel caso in cui ci siano difficoltà nello smaltimento dei resti non umani, il Sindaco, al fine di scongiurare il rischio di esaurimento di fosse a tempo, potrà, sentito il direttore del cimitero, autorizzare con provvedimento

motivato, l'estumulazione di salme da sepolture private solo in presenza di nuova salma pervenuta contestualmente al Cimitero e da collocare nella sepoltura di che trattasi.

- Art. 136 –

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello della cassa con la quale fu collocato nel loculo al momento della tumulazione, salvo nei casi contemplati negli articoli 132 e 133 del presente Regolamento ovvero dell'art. 86 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

2. Il Direttore del Cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del Codice Penale.

- Art. 137 –

1. Speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri nonché per l'utilizzazione delle strutture e dei manufatti cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 285/90, potranno essere autorizzate dal Ministro della Sanità sentito il Consiglio superiore di sanità e d'intesa con l'Azienda sanitaria locale competente, secondo quanto previsto dall'art.106 del medesimo D.P.R..

- Art. 138 –

1. Le operazioni di tumulazione ed estumulazione nel cimitero comunale sono eseguite soltanto dal personale in servizio presso il Cimitero, previo pagamento dei diritti stabiliti dalle tariffe in vigore all'atto dell'esecuzione delle operazioni.

- Art. 139 –

1. Qualora il feretro debba essere tumulato in loculi di dimensioni inferiori a quelle previste dalla vigente normativa, in quanto realizzati in epoca anteriore alla stessa, potranno essere apportati ai loculi medesimi gli opportuni adattamenti ritenuti ammissibili dal Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo, che rilascerà apposita autorizzazione.

2. Qualora le dimensioni della cassa siano comunque incompatibili con le dimensioni del loculo, il feretro, in mancanza di altra destinazione, sarà avviato nei campi d'inumazione secondo le modalità previste dal Capo VIII del presente regolamento.

CAPO VIII – INUMAZIONI ED ESUMAZIONI

- Art. 140 –

1. S'intende per inumazione il seppellimento del cadavere in modo tale che la cassa che lo contiene sia interamente a contatto con la nuda terra.
S'intende per esumazione l'operazione contraria a quella anzidetta.
2. I campi destinati all'inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
3. I campi d'inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
4. A norma dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1245, il Cimitero deve avere un reparto a sistema di inumazione: il numero di fosse dovrà essere conforme a quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

- Art. 141 –

1. Ogni fossa dei campi d'inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e recante un numero progressivo.
2. Sul cippo dovrà essere applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, del cognome e delle date di nascita e di morte del defunto.

- Art. 142 –

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero dopo che sia stato deposto il feretro deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2.
Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 2.20 e la larghezza di metri 0.80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato.
3. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai 10 anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2.
Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 1.50 e la larghezza di metri 0.50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato.
4. I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0.50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

- Art. 143 –

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre: soltanto madre e neonato deceduti in concomitanza del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
2. Nelle inumazioni è vietato sovrapporre le casse, dovendo ogni fossa ospitare un solo feretro.
3. Appena collocato il feretro nella fossa assegnatagli, questa deve essere senza indugio riempita di terra in modo che si formi uno rialzo in pendenza verso i 4 lati, per il necessario scolo delle acque piovane.

- Art. 144 –

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso delle casse in metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di

tagli o fori di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
5. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti ogni 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte ogni 40 cm.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parte decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, del cognome e delle date di nascita e di morte del defunto.

- Art. 145 –

1. Le inumazioni hanno luogo previa autorizzazione scritta dell'Ufficiale di Stato Civile, senza eccezione alcuna.
2. La detta autorizzazione deve essere consegnata all'accompagnatore del carro funebre, unitamente al feretro, al personale del Cimitero a ciò delegato dal direttore.
3. Qualora venga presentato un cadavere per l'inumazione al cimitero per ordine di qualsiasi Autorità senza il permesso dell'Ufficiale dello Stato Civile, il direttore deve immediatamente farlo collocare nella camera mortuaria ed è tenuto a fare rapporto a detto ufficio per le opportune regolarizzazioni, senza le quali non può in nessun caso permettere l'inumazione.
4. Tale procedura sarà seguita anche per i cadaveri che vengono rinvenuti nel recinto del cimitero, nel qual caso il Direttore è tenuto a darne pronto avviso anche all'autorità di Pubblica Sicurezza.

- Art. 146 –

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono non prima di un decennio dalla inumazione, ovvero dopo il diverso periodo stabilito, in forza di comma 2 e 3 dell'art.82 del Regolamento di Polizia Mortuaria, dal Ministro della sanità sentito il Consiglio Superiore di sanità; tale periodo non può essere comunque inferiore, nel minimo, a 5 anni.
Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.
- Le salme possono essere esumate in via straordinaria, prima del prescritto turno di rotazione, per ordine dell'Autorità Giudiziaria, per indagini di giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, su istanza degli aventi diritto, per trasportarle in altra sede o in altra sepoltura o per cremarle.
- Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
- Tutte le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della locale A.S.L. e del Direttore del Cimitero o dell'incaricato del servizio di custodia.

- Art. 147 –

1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle estumulazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi ossario individuali posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione secondo le disposizioni del Capo V del presente regolamento.
In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiuse con saldatura e recanti il nome e cognome del defunto con le date di nascita e di decesso.

- Ogni celletta può accogliere una sola cassetta ed ogni cassetta deve accogliere i resti di un solo cadavere.
- Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale devono essere smaltiti nel rispetto del D.P.R. 254 del 31/07/03 e secondo le prescrizioni dell'art. 53 del Capo II del presente regolamento.

- Art. 148 –

1. Le casse fornite gratuitamente dall'Amministrazione Comunale per collocarvi salme di persone decedute in stato di indigenza, debbono recare sul coperchio una targhetta metallica o di materiale biodegradabile, ben visibile, con l'indicazione di cognome, nome, date di nascita e di decesso, a carico del Comune.

- Art. 149 –

1. I contenitori di prodotti abortivi provenienti da strutture sanitarie pubbliche o private debbono recare una etichetta metallica o di materiale non biodegradabile recante il nome eventualmente attribuito al feto e i giorni di vita intrauterina.
2. Gli arti o pezzi anatomici destinati alle inumazioni debbono essere collocati entro contenitori recanti i dati identificativi del soggetto da cui sono stati espiantati o asportati.

- Art. 150 –

1. Qualora non venga richiesta, in tempo opportuno, la traslazione di una salma dalle fosse temporanee in altro sito, i resti rinvenuti vengono deposti nell'ossario comune, come prescritto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

- Art. 151 -

1. Le operazioni ed i lavori di inumazione o esumazione nel Cimitero Comunale sono eseguiti esclusivamente dal personale in servizio al Cimitero; le inumazioni e le esumazioni ordinarie saranno eseguite gratuitamente, le esumazioni straordinarie invece previo pagamento dei diritti stabiliti dalle tariffe in vigore al momento dell'operazione.

CAPO IX – CREMAZIONE

- Art. 152 –

1. E' in facoltà del Comune dotare il cimitero esistente sul proprio territorio dell'impianto di cremazione ai sensi dell'art.343 T.U. Leggi Sanitarie n. 1265/35 e del capo XVI del D.P.R. n. 285/90.

- Art. 153 –

1. I forni crematori devono essere costruiti entro il recinto del cimitero e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.

2. Il progetto di costruzione di un forno crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengano illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti, sulla base delle norme vigenti in materia.

3. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal Consiglio Comunale.

- Art. 154 –

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà espressa in tal senso dal defunto, ai sensi dell'art.155 del presente regolamento.

2. Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazioni o tumulazioni, al rilascio dell'autorizzazione è competente il Sindaco del luogo ove è sepolta la salma.

- Art. 155 –

1. Per il rilascio dell'autorizzazione sindacale alla cremazione, il Direttore del Cimitero, che istruisce la relativa pratica, è tenuto a verificare la presenza di:

a) documento nel quale sia espressa la volontà della cremazione.

Tale documento può consistere in uno dei tre seguenti:

- Disposizione testamentaria;
- Atto scritto con sottoscrizione autenticata ex art.20 l. 04/01/1968 n.15 e successive modifiche ed integrazioni dal quale risulti la volontà del coniuge non divorziato o, in mancanza, del parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile, di dare corso, in assenza di volontà contraria del de cuius, alla cremazione della salma di che trattasi; nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado il consenso alla cremazione dovrà essere dato da tutti gli stessi.
- Dichiarazione di volontà di essere cremato, resa in carta libera, datata e sottoscritta di proprio pugno (se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni) dall'iscritto, autenticata ex art. 20 Legge 04/01/1968 n° 15 e successive modifiche ed integrazioni, ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; la dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione mediante l'attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa fino all'ultimo istante di vita dell'associato.

2. L'autorizzazione di cui all'art. 154 ed al comma 1 del presente articolo non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autentica dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

3. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla-osta od autorizzazione dell' Autorità Giudiziaria.

- Art. 156 –

1. La cremazione dei cadaveri di persone decedute prima del 27 ottobre 1990 è possibile in esecuzione delle procedure previste dal presente Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n.803 (e quindi solo per espressa volontà del de cuius).

2. La cremazione dei cadaveri di persone decedute successivamente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 285/1990 è consentita, a richiesta degli interessati, con la produzione della documentazione di cui all'art. 155 anche per salme provenienti da esumazione o estumulazione.

E' consentita, altresì, la cremazione a seguito di dichiarazione postuma scritta, autenticata nei modi previsti dall'art. 155 del presente regolamento, del coniuge o parente più prossimo, individuato secondo gli artt.74 – 75 – 76 e 77 e seguenti del Codice Civile, nella quale si dia atto di essere a conoscenza che fino al momento del decesso vi è stata la volontà, espressa verbalmente dal de cuius, di essere cremato.
3. Ove il de cuius sia minore, la manifestazione di volontà alla cremazione deve essere espressa da entrambi i genitori congiuntamente: si ha espressione congiunta di volontà anche quando la stessa sia resa con atti separati.
4. Il minore non è legittimato a rendere le dichiarazioni di volontà concernenti la cremazione in quanto privo di capacità di agire (art.2 c.c.). Quando un minore si trovi nelle condizioni di soggetto tenuto alla manifestazione della volontà alla cremazione, tale volontà deve essere manifestata da chi ne ha la rappresentanza (art. 320 c.c.) cioè dai genitori congiuntamente o da quello di essi che ne ha la potestà in via esclusiva (artt. 155, 317 e 317/bis c.c.) o dal tutore (articoli 357 e seguenti c.c.).
5. Nel caso dell'interdetto, se l'interdizione risulta da sentenza passata in giudicato, il soggetto è privo della capacità di agire e non potrà rendere alcuna manifestazione di volontà, ma in suo luogo potrà farlo il tutore (art.424 c.c.).

- Art. 157 –

1. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, la cremazione di un cadavere deve avvenire unicamente nel crematorio costruito all'interno del cimitero, soggetto alla vigilanza del Sindaco.
2. La cremazione deve essere eseguita dal personale comunale abilitato appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
Le operazioni da effettuare sotto la vigilanza e la responsabilità del Direttore del Cimitero sono:
a) ricezione del feretro, con controllo dell'autorizzazione al trasporto, alla cremazione e alla sepoltura. L'eventuale sosta in attesa della cremazione dovrà avvenire mediante deposito del feretro nella camera mortuaria del cimitero;
b) Immissione dell'intero feretro nel forno;
c) Procedimento di cremazione eseguito dal personale incaricato;
d) Raccolta delle ceneri in urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile e tale da essere soggetto a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e durata presa, portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, estremi della autorizzazione della cremazione. L'urna deve essere sigillata per evitare eventuali profanazioni o dispersioni di ceneri;
e) Redazione del verbale di consegna dell'urna agli aventi diritto.
3. Entro 30 gg. dovrà essere trasmessa, a cura del Direttore del Cimitero, all'Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso, fotocopia del verbale di cui al comma 2 e), per la raccolta dei dati da inoltrare periodicamente ai fini statistici e finanziari.
4. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, chi costituisce l'impianto ha l'onere di produrre la documentazione di regolarità dell'immissione in atmosfera dei relativi fumi.
5. I familiari possono, su loro richiesta, assistere alle operazioni di cremazioni, osservando prescrizione dettate loro dal Direttore del Cimitero o dai Responsabili dell'impianto di cremazione.

- Art. 158 –

1. Le ceneri derivanti della cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt.24, 27, 28 e 29 del Regolamento di Polizia Mortuaria, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

- Art. 159 –

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art.343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e dell'art. 31 del Regolamento di Polizia Mortuaria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali il primo deve essere conservato dal Direttore Responsabile del Cimitero, il secondo da chi prende in consegna l'urna, ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

2. Il secondo esemplare del verbale dovrà essere consegnato al Direttore del cimitero in cui vengono custodite le ceneri, o dal suo incaricato.

- Art. 160 –

1. Nel cimitero in cui è situato l'impianto di cremazione deve essere predisposto, contestualmente alla realizzazione dell'impianto di cremazione, un edificio per accogliere le urne cinerarie: le urne possono essere collocate in spazi dati in concessione onerosa ad enti morali o a privati.

La durata della concessione è di 99 anni: alla scadenza la concessione può essere rinnovata per un periodo di 66 anni su richiesta di un discendente del defunto al costo stabilito dalle vigenti tariffe.

Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie vengono stabilite dal piano cimiteriale o in sede di approvazione dell'impianto di cremazione e dell'edificio per accogliere le urne cinerarie.

- Art. 161 –

1. Il cimitero deve avere un cinerario comune da predisporsi contestualmente all'edificio per accogliere le urne cinerarie.

Tale edificio, manufatto o costruzione, deve essere adattato per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri.

Deve trattarsi di un manufatto nel quale vengono disperse le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa in vita la volontà del de cuius di scegliere tale formula di sepoltura.

2. Nel cinerario comune vengono raccolte pure le ceneri nei casi di disinteresse dei familiari alla collocazione in sepoltura dell'urna cineraria nonché le ceneri delle urne alla scadenza della concessione degli spazi all'uopo predisposti nel cinerario. A tal fine l'urna cineraria sarà aperta alla presenza di un incaricato del cimitero per provvedere alla dispersione delle ceneri all'interno del cinerario comune, dove le ceneri rimarranno in forma indistinta.

Tale forma di sepoltura è gratuita.

- Art. 162 –

1. Per la cremazione di salme di cittadino straniero si richiede, in aggiunta ai documenti ci cui all'art.147, il nulla – osta del rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di appartenenza del defunto, competente per giurisdizione territoriale.

CAPO X – PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE

- Art. 163 –

1. L'organico del personale dipendente in servizio presso i Cimiteri Comunali risulta dal regolamento organico vigente presso L'Amministrazione Comunale di Acicatena.
2. Il personale addetto ai servizi cimiteriali dovrà indossare durante l'orario di lavoro la divisa fornitagli dall'Amministrazione.
3. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del regolamento organico e di servizio interno dell'Amministrazione Comunale, oltre alle specifiche prescrizioni del presente regolamento.

- Art. 164 –

1. Al cimitero deve essere preposto un **Direttore responsabile del Cimitero**, con il precipuo compito di organizzare ed assicurare la corretta funzionalità di tutti i servizi cimiteriali sui quali è tenuto a vigilare.
2. Il personale operante presso i cimiteri è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dal Direttore responsabile.
3. Il Direttore del cimitero, con l'ausilio del Coordinatore Sanitario della A.S.L. competente, adempie a tutte le incombenze che il presente Regolamento ed il Regolamento di Polizia Mortuaria affida ai sorveglianti e ai responsabili degli impianti cimiteriali.

Il Direttore ha la responsabilità di tutti i servizi interni al Cimitero e del personale ivi addetto.

Ha inoltre il dovere di dare scrupolosa esecuzione alle prescrizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria oltre che nel presente Regolamento.

4. Il Direttore ha l'obbligo di fare rapporto al Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo, da cui dipende, e all'Ufficio del Personale, per gli opportuni provvedimenti da assumere nei confronti del personale operante nel Cimitero in tutti i casi di accertata inosservanza dei doveri inerenti le mansioni a ciascuno assegnate dal vigente regolamento organico e dal presente regolamento.
5. Il Direttore deve essere sempre presente e reperibile nel Cimitero durante le ore di servizio e non può assentarsi senza giustificato motivo.
6. Il Direttore avrà in custodia le chiavi relative ai diversi locali del cimitero, delle quali si potrà disporre da parte del personale autorizzato solo dietro suo consenso.
7. Il Direttore ha l'obbligo della sorveglianza delle attività dei concessionari sui sepolcri (cappelle, tombe a cielo aperto, loculi, cellette etc.) dati in concessione e della relazione al Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo su ogni eventuale abuso riscontrato.
8. Il Direttore ha la responsabilità del procedimento di assegnazione delle concessioni cimiteriali (ricevimento e verifica istanze, formazione della graduatoria, richiesta e verifica dei documenti di rito, predisposizione della Determinazione Dirigenziale di assegnazione, etc.) già specificato nella sez. IV del Capo V del presente regolamento

- Art. 165 –

1. Il Direttore del cimitero è coadiuvato da un Vice Direttore, nominato dal Dirigente del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo tra il personale addetto al cimitero rivestente livello e qualifica funzionale pari o inferiore a quella del Direttore medesimo e comunque tra i dipendenti di livello più elevato in servizio presso il cimitero.
2. Il Vice Direttore sostituisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimenti di questi, senza bisogno di alcuna formalità.

E' tenuto a vigilare, unitamente al Direttore, sulla scrupolosa tenuta dei registri in dotazione all'ufficio del cimitero e sul costante aggiornamento degli archivi.

Vigila affinché detti registri siano utilizzati esclusivamente dal personale a ciò autorizzato.

Ha inoltre il compito di vigilare affinché il personale adempia con diligenza ai propri compiti.

3. Il Vice Direttore deve essere presente nel Cimitero durante l'orario di servizio, espletando gli incarichi affidatigli dal Direttore.
4. Dovrà riferire al Direttore responsabile su tutto quanto possa richiedere l'adozione dei provvedimenti di competenza di quest'ultimo o di altre autorità.

- Art. 166 –

1. Il Cappellano del cimitero, ove previsto, deve essere sempre presente nel Cimitero durante l'orario di servizio stabilito.
Questi è tenuto ad assicurare quotidianamente i servizi religiosi richiesti nel Cimitero ed a celebrare la messa nella chiesa nelle ore stabilite e comunque durante l'orario di apertura del Cimitero al pubblico.
2. Compete al Cappellano verificare inoltre che per ciascuna funzione siano stati pagati con regolare bolletta i diritti dovuti al Comune.

- Art. 167 –

1. Un applicato dattilografo è deputato alla trascrizione dei dati su tutti i registri cimiteriali, nonché alla dattiloscrittura.
Deve controllare inoltre che i dati riportati nelle licenze di sepoltura corrispondano con quelli che il sorvegliante ha registrato e sottoscritto sulla stessa.
Registra tutte le operazioni cimiteriali sia ordinarie che straordinarie autorizzate dall'Ufficiale di Stato Civile, dal Direttore del Cimitero e dagli altri organi competenti: procede inoltre alla catalogazione e conservazione di tutti i fascicoli d'ufficio e degli atti indicatigli dal Direttore.
E' responsabile dell'archivio del cimitero, di cui curerà la tenuta.
In assenza di tale figura le mansioni sono esplicate dal Direttore del Cimitero o da un suo delegato.

- Art. 168 –

1. Il Direttore o suo delegato è tenuto a ricevere dall'accompagnatore del carro funebre i documenti riguardanti le salme, rilasciati precedentemente dell'Ufficio Necroscopico (Stato Civile – Servizio Mortuario).
Eseguito il controllo di rito, i documenti vengono consegnati all'applicato addetto alle trascrizioni, il quale li trascrive in un foglio con matrice e figlia, dove viene indicata la sezione e il numero della sepoltura per la tumulazione o la inumazione.
- Il Direttore o suo delegato precede la salma sul luogo indicato e si assicura che i seppellitori effettuino con scrupolo tutte le operazioni relative alla tumulazione o inumazione.
E' tenuto a verificare che tutti i documenti pervenuti con le salme siano regolari e che il cognome o il nome indicato in ciascun feretro corrisponda esattamente a quello indicato nei medesimi documenti.
3. Nel caso di inumazione nelle fosse temporanee, deve far apporre un cippo a croce con su indicate le date di nascita e di morte, il nome e cognome del defunto, il numero della sezione e il numero progressivo previsto dall'art.70 del Regolamento Polizia Mortuaria.
Segna inoltre sul frontespizio della licenza di sepoltura il numero della sezione, quello della sepoltura, nonché ogni altra indicazione necessaria per la sicura individuazione del posto. Deve infine sottoscrivere la relazione fatta nell'ambito della licenza.
Nel caso in cui la salma pervenga al Cimitero per disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, o a disposizione della stessa, cura che essa venga collocata a deposito presso la sala autopica, in attesa che detta Autorità rilasci il N.O. al seppellimento e sempre che pervengano i prescritti documenti rilasciati dall'Ufficiale di Stato Civile.
4. Il Direttore del Cimitero o suo delegato, altresì, deve:
a) dare la necessaria assistenza per le autopsie ordinate dall'Autorità giudiziaria;
b) segnalare al Capo Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo ed ai concessionari, per quanto di competenza, tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie sia ai manufatti comunali che ai manufatti dei concessionari;

c) disporre perché venga curate la pulizia dei viali e degli spazi fra le tombe, nonché la scerbatura e l'irrigazione ordinaria delle aiuole;
d) disporre perché venga curate la pulizia dei locali ed in genere di tutto il Cimitero;
e) disporre perché venga provveduto alla regolare disposizione delle fosse, dei ceppi, croci, etc.

- Art. 169 –

1. Il Seppellitore – Muratore è addetto al seppellimento delle salme, da effettuarsi alla presenza e sotto la diretta dipendenza del Direttore o suo delegato, effettua tutte le operazioni connesse con le tumulazioni, inumazioni, estumulazioni ed esumazioni sia ordinarie che straordinarie, riunioni di resti e trasferimenti di salme.
Dopo le operazioni di tumulazione provvede alla chiusura del loculo con idoneo materiale.

- Art. 170 –

1. Il seppellitore - muratore è preposto alla escavazione delle fosse d'inumazione e provvede a ricoprire il feretro, dopo che questo è stato sistemato, col dovuto rispetto e con ogni precauzione, disponendo la terra ivi deposta a tumuletto a schiena d'asino ed apponendo, al termine delle operazioni, la croce indicativa con i dati del defunto.
2. Provvede al mantenimento in buono stato dei tumuli di terra di cui al comma 1.
3. L'operaio seppellitore – muratore, altresì, deve:
a) accertare che il feretro corrisponde alle prescrizioni stabilite;
b) provvedere, a richiesta, alla deposizione della salma nel feretro e chiudere il feretro stesso, previo accertamento di eventuali occorrenze per la perdita di sostanze organiche.
Se il feretro è metallico assistere alla saldatura.
Fissare nella parte superiore dei feretri la targa metallica di identificazione;
c) consegnare il feretro alla tomba unitamente all'ordine di seppellimento, annotandosi l'ora del trasporto;
d) effettuare, secondo le istruzioni ricevute di volta in volta dal Direttore del Cimitero o suo delegato, i trasporti di salma per o dai locali di osservazione, obitori, sala di autopsie;
e) eseguire lo scavo delle fosse per inumazioni, secondo le norme e le modalità prescritte;
f) eseguire la deposizione delle salme nelle rispettive sepolture;
g) eseguire le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie;
h) eseguire i trasferimenti interni, autorizzati, di salme;
i) eseguire il servizio della camera mortuaria e delle autopsie;
l) curare la manutenzione e la pulizia di opere e servizi comunali, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe, ed in genere di tutto il Cimitero.

- Art. 171 –

1. Il Custode cura che l'accesso dei visitatori al Cimitero avvenga nel rispetto del presente regolamento. Al momento dell'apertura al pubblico del Cimitero deve trovarsi al proprio posto di servizio, indossando la divisa fornitagli dall'Amministrazione.
All'orario di chiusura del Cimitero non deve fare entrare all'interno del recinto cimiteriale alcuna persona, senza il permesso del Direttore.
Non deve mai allontanarsi dal posto assegnatogli senza permesso e senza idonea sostituzione, né lasciare incustodita la porta d'accesso.

- Art. 172 –

La Direzione del Cimitero potrà avvalersi, ove necessario, dell'ausilio del competente Servizio Ville e Giardini pubblici.
A tal fine detta Direzione dovrà inoltrare apposita richiesta al superiore Servizio specificando la natura dell'intervento richiesto.

- Art. 172 –

1. Il Tecnico responsabile del Servizio Tecnico Cimiteriale sovrintende ai lavori effettuati dall'Amministrazione nel Cimitero Comunale ed è responsabile della buona esecuzione delle opere nel rispetto delle piante planimetriche dei Cimiteri stessi.

2. Deve sorvegliare, parimenti al Direttore del Cimitero, le opere poste in essere dai concessionari di sepolture private, suggerendo quegli eventuali interventi in corso d'opera ritenuti necessari al fine di assicurare in ogni momento la conformità del manufatto al progetto approvato dal Comune.

3. Deve verificare la conformità degli interventi di manutenzione alle autorizzazioni rilasciate dal Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo, fermo restando gli obblighi del Direttore previsti nel precedente art. 164.

4. Relaziona al Settore sopra citato su ogni eventuale abuso riscontrato, per l'adozione dei provvedimento consequenziali.

Egli deve attenersi alle prescrizioni di cui al Capo VI del presente regolamento.

- Art. 173 –

1. L'Inserviente Cimiteriale o, in assenza, l'operaio - affossatore espleta l'attività di pulizia della sala autoptica, della Camera Mortuaria, del deposito di osservazione, del forno crematorio, dell'inceneritore, degli uffici e di tutti gli altri locali cimiteriali.

Assicura altresì la pulizia dei viali del Cimitero, delle tombe gentilizie o di famiglia, delle sepolture e dei campi d'inumazione, effettuando la raccolta e lo smaltimento dei fiori appassiti e dei rifiuti in appositi contenitori.

- Art. 174 –

1. L'Autista o, in assenza di esso, l'operaio – affossatore assicura il trasporto di tutto il materiale di rifiuto raccolto dagli inservienti ed è alla conduzione dei mezzi in dotazione al Cimitero.

- Art. 175 –

1. L'Operatore degli Impianti Tecnici è preposto al funzionamento del forno crematorio e dei forno inceneritore, previo conseguimento delle abilitazioni ed autorizzazioni previste dalla legge per la conduzione di tali impianti.

2. Provvede a verbalizzare ed a trascrivere le singole operazioni effettuate per la cremazione.

3. Provvede inoltre alla trascrizione sull'urna cineraria del nome, cognome, data di nascita e di morte della salma sottoposta a cremazione.

4. Invia mensilmente alla Direzione del cimitero, per il successivo inoltro Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo, l'elenco di tutte le salme cremate.

- Art. 176 –

1. Il Direttore del Cimitero si avvale, a richiesta, degli agenti di Polizia Municipale per vigilare sulla sicurezza e sull'ordine pubblico all'interno dei Cimiteri, nonché sull'osservanza del presente regolamento di Polizia Mortuaria.

2. L'impiego degli agenti di Polizia Municipale sarà funzionalmente coordinato dal Direttore del Cimitero, ferma restando la dipendenza organica dal Comando del Corpo di Polizia Municipale.

3. Gli agenti di Polizia Municipale riferiranno direttamente all'Autorità Giudiziaria sui fatti di rilievo penale riscontrati nel cimitero nonché al Comando di P.M. ed al Direttore del Cimitero, per l'inoltro agli
organi competenti, in merito agli illeciti di natura amministrativa ravvisati.

CAPO XI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 177 –

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione con cui il Consiglio Comunale procede alla sua approvazione diviene pienamente efficace ed esecutiva ai sensi di legge.

2. Copia del presente regolamento deve essere conservata presso la Segreteria Generale del Comune, presso l'Ufficio Affari Legali, presso il Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo e presso la Direzione del Cimitero e può essere consultata da qualsiasi cittadino che ne faccia richiesta verbale negli orari di ricevimento del pubblico.

Copia del presente Regolamento può essere ottenuta da chiunque, previa richiesta scritta, nei modi e tempi di legge e dietro pagamento dei diritti di copia, se previsti e dovuti.

L'ufficio preposto al rilascio della copia è la Segreteria Generale del Comune.

3. Il presente regolamento si applica alle concessioni cimiteriali assentite sotto la vigenza di eventuali precedenti regolamenti.

Al tal fine l'Amministrazione potrà assegnare all'interessato un termine non superiore a giorni 180 per conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, fatti salvi i diritti acquisiti.

4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le norme del presente regolamento.

- Art. 178 –

Sono allegati al presente regolamento per farne parte integrante tutti gli elaborati del Piano Cimiteriale del Comune di Acicatena, approvato con Delibera di G.M. n° 10 del 02/02/2004 e precisamente:

- Relazione illustrativa;
- Relazione sulle opere pubbliche necessarie all'esecuzione delle opere pubbliche e private previste;
- Piano dei comparti edilizi, programmi e fasi di attuazione;
- Norme di attuazione;
- Allegati;
- Tav. 1 Stralcio aerofotogrammetrico e stralcio P.R.G.;
- Tav. 2 Piano quotato da rilievo;
- Tav. 3 Planimetria dello stato di fatto;
- Tav. 4 Previsioni progettuali – comparti edilizi;
- Tav. 5 Planimetria di progetto – zone omogenee;
- Tav. 6 Planimetria di progetto – tipologie edilizie;
- Tav. 7 Planimetria di progetto – impianto vegetale;
- Tav. 8 Rete sottoservizi;
- Tav. 9 Profili e sezioni.

- Art. 179 –

1. Le competenze e le denominazioni afferenti Settori, Servizi ed Uffici indicati nel presente regolamento nonché le qualifiche, i profili, le competenze ed il numero del personale assegnato alla gestione del Cimitero Comunale possono essere modificati in relazione al Regolamento della dotazione organica del personale ed al Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente.

Tali modifiche sono acquisite d'ufficio nel testo del presente Regolamento senza che sia necessaria delibera di C.C. di modifica dello stesso.

Si intendono altresì acquisiti d'ufficio nel testo del presente regolamento quelle modifiche ed integrazioni introdotte da leggi, decreti e regolamenti nazionali e regionali in materia.

2. Si provvederà all'adozione di testo modificato del presente regolamento con apposita deliberazione di Consiglio Comunale qualora l'insieme delle modifiche ed integrazioni di cui al comma 1 rendessero difficoltosa o di dubbia interpretazione la lettura e l'applicazione del presente regolamento.

3. Le competenze previste per il Servizio Amministrativo e per il Servizio Tecnico diventeranno effettive all'istituzione di detti servizi secondo le conformi previsioni del Regolamento della dotazione organica.
Fino a quando detti servizi non saranno formalmente attivati e dotati di relativo organico, il Dirigente del Settore Tecnico e Tecnico Amministrativo assegnerà le pratiche ed i procedimenti tecnico – amministrativi afferenti i servizi cimiteriali secondo le competenze ed il carico di lavoro del personale assegnatoli dall'Amministrazione.

- Art. 180 –

1. Ferma restando la sussistenza dell'atto di concessione del lotto di terreno su cui è stato realizzato il manufatto funerario, in tutti i casi in cui le costruzioni non siano conformi alle prescrizioni del piano cimiteriali o a norme inderogabili poste dalla normativa statale e regionale, i concessionari potranno chiedere all'Amministrazione (Servizio Tecnico Impianti Cimiteriali) di regolarizzare, ove possibile, salvo quanto disposto al successivo art. 181.
A tal fine si applicheranno le disposizioni di cui agli art. 98 e seguenti del Capo VI, sez. I del presente Regolamento Cimiteriale.

- Art. 181 –

1. Nei casi in cui non potrà farsi luogo alla regolarizzazione della concessione per difetto del requisito di compatibilità del manufatto con il piano cimiteriale redatto a norma del capo X del Regolamento di Polizia Mortuaria e del capo IV del presente regolamento, ferma restando l'esistenza della conformità del manufatto con l'originaria concessione o autorizzazione a costruire, l'Ente potrà acquisire il manufatto procedento ad assegnare al concessionario altra area equivalente a spese dell'Ente e procedendo ad un indennizzo pari al valore del manufatto stabilito dal Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo previa presentazione di perizia tecnico – estimativa, firmata da tecnico abilitato, del manufatto da presentarsi a cura del concessionario o suoi eredi come individuati dall'art. 72 comma 2 del presente regolamento.

- Art. 182 –

1. Per quanto concerne le concessioni di lotti sui quali non sia stata realizzata alcuna costruzione si procederà alla conferma delle concessioni purchè i lotti assegnati siano compatibili con le previsioni del piano cimiteriale.
2. Qualora la condizione di cui al comma 1 non possa essere soddisfatta, il concessionario o i suoi eredi come individuati dall'art. 72 del presente Regolamento, beneficeranno di altro lotto di terreno, ove disponibile, nello stesso cimitero; in caso contrario, questi avranno diritto di precedenza nelle future assegnazioni.
3. Analogo beneficio spetterà a coloro che abbiano realizzato una sepoltura risultata incompatibile con il piano cimiteriale e che non intendono, o non possono, avvalersi della facoltà di cui all'art. 184 del presente Regolamento.

- Art. 183 –

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli precedenti, sono regolarizzate d'ufficio eventuali irregolarità perpetrate in data anteriore all'entrata in vigore del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10.09.1990, fatte salve eventuali differenti prescrizioni contenute nel piano cimiteriale e compatibilmente con la normativa vigente a livello Statale e Regionale.
2. Per i fini di cui al comma 1 il Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo potrà richiedere agli interessati l'elaborato grafico relativo alla sepoltura, redatto e sottoscritto da un professionista abilitato.
Potrà altresì richiedere eventuali documenti o certificazioni ritenute necessarie per i fini di cui sopra.

- Art. 184 –

1. Nel caso in cui il deceduto non possiede una sepoltura presso il cimitero, la salma può essere seppellita provvisoriamente o presso sepolture private, con il consenso scritto del concessionario

espresso nei modi e forme di legge, o nei loculi provvisori del cimitero con il pagamento della tariffa stabilita.
2. Contestualmente alla sepoltura gli eredi devono fare richiesta di sepoltura privata all'Ente.
Non appena questa si rende disponibile la salma deve essere trasferita in quest'ultima.
3. Ove gli eredi non dovessero provvedere alla richiesta entro 30 gg. dalla morte del defunto, ovvero non dovessero sottoscrivere il contratto di concessione della sepoltura nei tempi e modi regolamentari, ovvero se non dovessero trasferire nella sepoltura entro 30 gg. dall'avvenuta agibilità della stessa ovvero non esistessero eredi, la salma sarà sepolta a cura e spese dell'Ente nel campo di inumazione.

- Art. 185 –

Le tariffe, ove già non previste negli atti emanati dalla Amministrazione comunale, saranno emanate con successivi provvedimenti gestionali del Capo Settore competente.